SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2004, n. **129.**

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004. (Ordinanza n. 3357) . . . . Pag. 9

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004. (Ordinanza n. 3358) . . . . Pag. 10

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004.

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il giorno 14 settembre 2003. (Ordinanza n. 3359). . . . . Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 14 maggio 2004.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m^3 Pag. 14

Ministero della salute

DECRETO 29 aprile 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva mefluidide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004. . . . . Pag. 18

DECRETO 10 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Perlkvist Anja Vera Kristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 aprile 2004.

Determinazione del costo orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di gennaio e luglio 2004 . . . Pag. 19

DECRETO 28 aprile 2004.

Determinazione del costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2004 . . . . Pag. 24

DECRETO 30 aprile 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative . . . . . . Pag. 33

DECRETO 3 maggio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative . . . . Pag. 33

DECRETO 6 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ideal a r.l.», in Diano Marina . . . . Pag. 34

DECRETO 6 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ligurcoop 95 coop. edilizia a r.l.», in Diano Marina . . . . Pag. 34

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 25 marzo 2004.

Recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio . . . . Pag. 35

Ministero delle attività produttive

DECRETO 14 maggio 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Ancona, Bari, Brescia, Rieti e Vercelli . . . . Pag. 44

DECRETO 19 maggio 2004.

Abrogazione di precedenti disposizioni in contrasto con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, concernente le attrezzature a pressione. Pag. 47

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 21 aprile 2004.

Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Pag. 48

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 18 maggio 2004, n. **14.**

Sementi certificate - Campagna di commercializzazione 2003/2004 - Ulteriori disposizioni applicative. . . . . . Pag. 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO: Autorizzazione alla società «Marine Consultant and Services S.r.l.» ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Livorno. Pag. 49

Ministero dell'economia e delle finanze:

Assoggettamento della «Financial Consultants and Brokers - Società di intermediazione mobiliare per azioni», in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria. Pag. 49

Cambi di riferimento del 19 e 20 maggio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 50

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemlipid» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lodine». Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontogest» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Platinex». Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurol». Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebion». Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodie». Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cycloviran» . . . . Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Unasyn» . . Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Loricin» . . Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Bethacil» . . Pag. 54

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Equimel» . . . . Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kefvet» . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Erysipelas». Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solvente Standard». Pag. 55

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor 5 e 20» Pag. 56

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Dalmarelin» . . . . Pag. 56

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Ery» . . . . Pag. 56

Ministero delle attività produttive:

Rinnovo dell'abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, in Milano . . Pag. 57

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di alcuni organismi. . . . . Pag. 57

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE di alcuni organismi . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'organismo «ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l.», in Anzola Emilia, ad emettere certificazione CE per le attrezzature a pressione, comprese nella direttiva 97/23/CE . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'«ISI - Ispettorato Solvay Italia», in Rosignano Marittimo, ad operare in qualità di ispettorato degli utilizzatori. . . . . Pag. 57

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di riconoscimento della specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana» . . . . Pag. 58

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno: Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 61

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2004, n. **129.**

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Definizioni)

1. L'affiliazione commerciale *(franchising)* è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.

3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

a) per *know-how*, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il *know-how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il *know-how* deve essere descritto in modo sufficientemente esau-

riente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;

c) per *royalties*, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.

Art. 2

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;

b) le modalità di calcolo e di pagamento delle *royalties*, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;

c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;

d) la specifica del *know-how* fornito dall'affiliante all'affiliato;

e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di *know-how* da parte dell'affiliato;

f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4.

(Obblighi dell'affiliante)

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riser-

vatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*.

2. Negli allegati di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere *d), e)* ed *f)*, dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.

Art. 5.

(Obblighi dell'affiliato)

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.

2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

Art. 6.

(Obblighi precontrattuali di comportamento)

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

Art. 7.

(Conciliazione)

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Annullamento del contratto)

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 9.

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 19):

Presentato dal sen. MACONI ed altri il 30 maggio 2001.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 27 giugno 2001, con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, e Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 31 luglio 2001; 7 maggio 2002; 24 luglio 2002; 15 e 22 ottobre 2002; 26 novembre 2002.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante (Industria, commercio, turismo) il 14 gennaio 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 4 febbraio 2003 e approvato il 25 marzo 2003 in un testo unificato con atti n. 25 (sen. ASCIUTTI); n. 103 (sen. MARINO ed altri); n. 842 (sen. COSTA).

Camera dei deputati (atto n. 3834):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 31 marzo 2003, con pareri delle commissioni I, II, VII e XIV.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 4, 10 e 17 giugno 2003; 23 luglio 2003; 24 settembre 2003; 29 ottobre 2003 e 5 novembre 2003.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 10 marzo 2004, con il parere delle commissioni I, II, VII e XIV.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il 17 marzo 2004 e approvato con modificazioni il 24 marzo 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 19 - 25 - 103 - 842B):

Assegnato alla commissione 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 1° aprile con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 21 aprile 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»:

«Art. 38 *(Organismi di conciliazione)*. — 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 39».

«Art. 39 *(Imposte e spese. Esenzione fiscale)*. — 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura».

«Art. 40 *(Procedimento di conciliazione)*. — 1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1439 del codice civile:

«Art. 1439 *(Dolo)*. — Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio».

04G0161

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nei territori dei comuni di Canossa e Baiso, in provincia di Reggio Emilia, a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel mese di febbraio 2004. (Ordinanza n. 3357).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella notte fra il 28 ed il 29 febbraio 2004 il territorio del comune di Canossa, in provincia di Reggio Emilia, e precisamente l'abitato ed il borgo antico del comune di Canossa in località Rossena e rupe di Canossa è stato interessato da un esteso movimento franoso, che ha danneggiato strade comunali, abitazioni civili, edifici e terreni agricoli, determinando, altresì, il distacco di alcuni massi dalle pareti rocciose della rupe di Rossena prospicienti l'abitato;

Considerato che a seguito del suddetto movimento franoso il sindaco del comune di Canossa ha provveduto all'immediato sgombero di tutti i residenti della località di Rossena nonché all'adozione di tutte le misure urgenti a tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Considerato, altresì, che lo stesso movimento franoso, in atto anche nel territorio del comune di Baiso, località Cà Lita e Corciolano, ha subito sostanziali aggravamenti in concomitanza con precipitazioni atmosferiche particolarmente intense, ponendo a rischio le infrastrutture viarie, gli insediamenti adiacenti e l'incolumità pubblica e privata;

Considerato che le sfavorevoli condizioni meteorologiche, caratterizzate dalle prolungate nevicate invernali e dall'avvio della stagione primaverile, generalmente piovosa, fanno ragionevolmente presumere che i movimenti franosi sopra richiamati permarranno per lungo tempo in condizioni di forte evoluzione con possibili ulteriori danni alle infrastrutture ivi presenti ed agli abitati interessati, con il concreto pericolo di caduta massi e di dissesti delle pareti rocciose, con particolare riferimento alla stabilità ed alla integrità del castello di Rossena;

Viste le note della Prefettura di Reggio Emilia del 17 e 19 marzo 2004;

Vista la nota della regione Emilia-Romagna del 1° marzo 2004;

Viste le note del comune di Canossa del 4 e del 16 marzo 2004;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato nei territori interessati dal sopra descritto movimento franoso;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, e provvede, stanti le condizioni di somma urgenza, a disporre per la realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per persone e cose, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Per l'adozione delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato provvede utilizzando le risorse che verranno assegnate allo scopo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 2 dell'art. 32-*bis* della legge n. 326/2003 citata in premessa.

3. Le risorse di cui al comma 2 verranno direttamente trasferite su una contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna, commissario delegato.

4. Il commissario delegato trasmette trimestralmente alla regione Emilia-Romagna e al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A05367

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004. (Ordinanza n. 3358).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1° al 5 settembre 2004;

Considerato che dal 28 agosto al 5 settembre 2004 nel territorio della regione Marche, ed in particolare nel territorio del comune di Loreto, è previsto l'incontro nazionale dell'Azione cattolica;

Considerata la capillare diffusione sul territorio nazionale delle articolazioni locali dell'Azione cattolica italiana, per cui si prevede, a partire dal mese di agosto 2004, un pellegrinaggio di decine di migliaia di persone che, provenienti dalle varie regioni italiane, confluiranno nel territorio della regione Marche;

Considerato che nella giornata del 4 settembre è previsto nel territorio della città di Ancona l'incontro di circa 25.000 ragazzi, dai sei ai tredici anni, accompagnati dai loro educatori;

Considerato, altresì, che nella giornata del 4 settembre, nel territorio del comune di Loreto, è previsto il raduno di 20.000 pellegrini in piazza della Madonna e la veglia di oltre 30.000 giovani che passeranno la notte sul luogo in località Montorso;

Considerato che, in particolare, nella giornata del 5 settembre 2004 è prevista, nello stesso comune di Loreto, presso la piana di Montorso, la celebrazione del Santo Padre per la cerimonia di beatificazione di tre nuovi beati per cui, in considerazione dell'eccezionale presenza di pellegrini, si renderà necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione, nonché la necessità dell'utilizzo del personale delle amministrazioni locali interessate;

Ravvisata la necessità di porre in essere interventi straordinari ed urgenti finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendo la funzionale mobilità, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

D'intesa con la regione Marche;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per il grande evento di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonché al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana in programma il 4 ed il 5 settembre 2004 nel territorio dei comuni di Ancona, Loreto e Porto Recanati, e delle connesse manifestazioni che si terranno a partire dal 28 agosto 2004 nel territorio degli altri comuni della regione Marche, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, è istituita una «Commissione generale di indirizzo», coordinata dal presidente della regione Marche e composta dai prefetti e dai presidenti delle province di Ancona e Macerata, dai sindaci dei comuni di Ancona, Loreto e Porto Recanati, dal presidente dell'Azione cattolica italiana e dall'Arcivescovo di Loreto prelato della delegazione Pontificia;

4. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di un'apposita struttura operativa di supporto, composta da personale del Dipartimento della protezione civile e del servizio protezione civile e sicurezza locale della regione Marche, nonché da personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali individuato dal commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro cinque giorni dalla richiesta.

5. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa vigente e con oneri a proprio carico, un contratto a tempo determinato con persona da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

2. I sindaci dei comuni della regione Marche interessati dall'evento, per le finalità connesse all'attuazione della presente ordinanza, sono autorizzati a disporre, con i poteri di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, per il reperimento urgente di sistemazioni alloggiative complementari, assicurando comunque adeguate condizioni di sicurezza e sanitarie.

3. L'Aeronautica militare, su richiesta del commissario delegato, è autorizzata a porre a disposizione le proprie strutture ubicate presso il comune di Loreto e nei comuni limitrofi ed il proprio personale al fine di concorrere alle attività di accoglienza e di intervento in occasione delle manifestazioni oggetto della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 50, comma 5, e 54, comma 2;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera *d)*;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di due milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, nonché a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dalla regione Marche, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A05368

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004.

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il giorno 14 settembre 2003. (Ordinanza n. 3359).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il giorno 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Considerato che l'evento sismico del 14 settembre 2003, ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della provincia di Bologna è nominato commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

2. Il commissario delegato individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 14 settembre 2003, ed adotta, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma.

3. Il commissario delegato, ove necessario, può avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato.

4. Il commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Emilia-Romagna, assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi sismici.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, presidente della provincia di Bologna stabilisce le modalità di approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In presenza di un motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione di cui al presente articolo è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi dieci giorni dalla richiesta effettuata dal commissario delegato alle competenti amministrazioni.

Art. 3.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20;

legge regionale 8 settembre 2001, n. 2, e successive modificazioni, articoli 8 e 11;

legge regionale 22 maggio 1980, n. 39, e successive modificazioni, articoli 2, 3 e 4;

Art. 4.

1. Il commissario delegato, presidente della provincia di Bologna è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui al presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di due unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di dodici milioni di euro, si provvede utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 20-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato presidente della provincia di Bologna con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 7.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il commissario delegato provvede, altresì, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dall'amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A05369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 maggio 2004.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m^3.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevata la necessità di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. aventi capacità complessiva non superiore a 13 m^3;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m^3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonché ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (*Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di G.P.L. con capacità complessiva fino a 13 m^3 sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;

d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.

Requisiti costruttivi

1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente costruiti ed alle-

stiti per l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

2. L'installatore è tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti:

decreto ministeriale 31 marzo 1984;

decreto ministeriale 15 ottobre 1992;

decreto ministeriale 20 luglio 1993;

decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m^3 non adibiti ad uso commerciale.

Art. 7.

Disposizioni complementari e finali

1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacità complessiva non superiore a 13 m^3 provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M^3.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;

serbatoio fisso: recipiente a pressione destinato al contenimento di gas di petrolio liquefatto, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianto di distribuzione;

serbatoio ricondizionato: serbatoio fisso che a seguito di opportuni interventi di riparazione e/o modifica è destinato ad essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione originaria o con tipologia diversa;

linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

2. *Riferimenti normativi.*

1. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacità fino a 13 m^3.

EN 12542 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per G.P.L. di capacità geometrica fino a 13 m^3 per installazione fuori terra.

pr EN 14075 - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in acciaio per G.P.L. di capacità geometrica fino a 13 m^3 per installazione interrata.

pr EN 14570 - Equipaggiamento di serbatoi per G.P.L. fuori terra ed interrati fino a 13 m^3.

EN 12817 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m^3, fuori terra.

EN 12818 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a 13 m^3, interrati.

3. *Capacità del deposito.*

1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 13 m^3 e può essere ottenuta con uno o più serbatoi di capacità singola compresa tra 0,15 e 13 m^3.

2. Ai fini della determinazione della capacità complessiva del deposito di cui al precedente comma 1, due o più serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 m, riducibili alla metà mediante interramento dei serbatoi oppure interposizione di muro secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2;

b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi:

il punto di riempimento;

eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio.

TITOLO II

INSTALLAZIONE

4. *Generalità.*

1. I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

2. L'installazione in cortili può essere ammessa a condizione che:

a) i serbatoi siano di tipo interrato;

b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m^2 e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;

c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.

3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza è ammessa. In tal caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno è maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza previste al successivo punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m dal perimetro dei serbatoi.

4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non è ammessa.

5. *Tipologie di installazione.*

1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra o interrati. In entrambi i casi essi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi fuori terra o il transito di veicoli sull'area di interro dei serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1 m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo, anche discontinuo, questo deve avere altezza minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio non inferiore a 1,5 m.

5.1 SERBATOI FUORI TERRA.

1. I serbatoi da installarsi fuori terra devono essere specificamente previsti per tale tipo di impiego. Gli accessori devono essere accessibili da parte dell'operatore.

5.2 SERBATOI INTERRATI.

1. I serbatoi destinati all'interro devono essere specificamente previsti per questo tipo di impiego. I serbatoi ricondizionati da destinare all'interro, non ricompresi nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, devono essere installati in conformità alle tipologie di interro previste dalle norme che regolano i serbatoi di G.P.L. con capacità fino a 13 m^3.

2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono raggruppati all'interno di un pozzetto stagno, protetto da apposito coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare infiltrazioni di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il coperchio, se metallici, devono avere continuità elettrica con il serbatoio stesso. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori.

3. L'attacco per la pinza di collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere collocato all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.

TITOLO III

ELEMENTI PERICOLOSI E RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA

6. *Elementi pericolosi del deposito.*

1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.

2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere osservate le distanze di sicurezza indicate al punto 7 e le distanze di protezione indicate al punto 8.

7. *Distanze di sicurezza.*

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:

a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982):

5 m, per depositi di capacità fino a 3 m^3;

7,5 m, per depositi di capacità oltre 3 m^3 fino a 5 m^3;

15 m, per depositi oltre 5 m^3 fino a 13 m^3;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982:

10 m, per depositi di capacità fino a 3 m^3;

15 m, per depositi di capacità oltre 3 m^3 fino a 5 m^3;

22 m, per depositi oltre 5 m^3 fino a 13 m^3;

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 15 m;

e) serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre proprietà:

1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato dal perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano depositi la cui capacità complessiva, sommata a quella del deposito che si intende installare, risulti non superiore a 5 m^3;

2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente paragrafo 1), risulti superiore a 5 m^3.

2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato:

distanze di cui alle lettere *a)* e *c)*, mediante interramento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

distanze di cui alla lettera *d)*, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi.

3. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.

4. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m.

5. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati deve essere mantenuta una distanza minima di 5 m.

8. *Distanze di protezione.*

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione:

per depositi di capacità fino a 5 m^3: 3 m;

per depositi di capacità oltre 5 m^3 fino a 13 m^3: 6 m.

2. Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto previsto al punto 7, comma 2. In caso di interposizione di muro, quest'ultimo può coincidere con il muro del confine di proprietà.

9. *Recinzione.*

1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attività servita dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purché la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di cui al punto 8. Tra gli elementi pericolosi del deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m.

2. Nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiu-

dente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o lucchetto.

3. Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria. In tal caso l'ingombro dei serbatoi interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti mentre i serbatoi fuori terra devono essere dotati di apposito coperchio, provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.

4. Nei casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il punto di riempimento, questo può essere situato in altra posizione, priva di recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7 e 8.

10. *Altre misure di sicurezza.*

1. I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. Ove tale distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 9, comma 1, dovrà essere costituita da un muretto alto almeno 0,5 m.

2. Per i serbatoi interrati è vietata la presenza di alberi ad alto fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto salvo il caso in cui le modalità di interro del serbatoio prevedano un'idonea protezione in tal senso.

3. All'interno dei depositi non devono essere tenuti materiali estranei di alcun genere.

4. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1996).

5. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del gas da contattare in caso di emergenza.

TITOLO IV
SERBATOI, ACCESSORI, VAPORIZZATORI E TUBAZIONI

11. *Accessori.*

1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale servizio cui è destinato:

a) sottovalvola che consenta di sostituire la valvola di sicurezza o limitatrice di sovrappressione senza richiedere lo svuotamento del serbatoio;

b) organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, manutenzione o emergenza; questi dispositivi sono richiesti se non già previsti per esigenze operative;

*c)*attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con l'autocisterna durante il riempimento.

2. Gli accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere raggruppati in modo da formare uno o più gruppi che assolvano a diverse funzioni.

12. *Vaporizzatori, scambiatori termici e regolatori di pressione.*

1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi.

2. Gli scambiatori termici possono essere installati all'interno dei serbatoi.

3. I vaporizzatori e gli scambiatori termici possono essere alimentati con energia elettrica o con fluido caldo prodotto da generatore. Se alimentati con energia elettrica, devono essere in esecuzione a sicurezza adeguata alla zona di installazione; se alimentati con fluido caldo prodotto da generatore, quest'ultimo deve essere posto alla distanza di sicurezza prevista al punto 7.

4. Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione è necessario disporre a valle dei serbatoi e/o dei vaporizzatori apparecchi di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono ridurre e regolare la pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo, secondo quanto specificato dalla normativa che fissa i criteri di costruzione dei regolatori e degli impianti di distribuzione.

13. *Tubazioni per G.P.L. in fase liquida.*

1. Le tubazioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il G.P.L.; esse possono essere installate sia fuori terra, sia interrate, sia in cunicolo.

2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi sostegni, devono essere ancorate e devono essere protette da eventuali urti, anche con cordoli o altri sistemi adeguati.

3. I tratti di tubazioni interrati devono essere protetti da incamiciatura che garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio, con parte terminale tagliafiamma.

4. Le giunzioni delle linee interrate, se realizzate con flange, devono essere alloggiate in pozzetti aventi caratteristiche costruttive analoghe a quelle previste per i cunicoli.

5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione G.P.L. in fase liquida devono essere:

a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità;

b) riempiti con sabbia;

c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico sovrastante;

d) ispezionabili in corrispondenza di eventuali valvole o accoppiamenti flangiati.

14. *Tubazioni flessibili per il riempimento.*

Le tubazioni flessibili, in dotazione all'autocisterna, da utilizzarsi per il riempimento devono:

a) essere munite di raccordi rapidi realizzati in materiali antiscintilla;

b) essere corredate alle due estremità di valvole di eccesso di flusso o di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato serbatoio;

c) avere l'estremità di attacco al serbatoio munita di un organo di intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di raccordo di bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della valvola di riempimento posta sul serbatoio.

TITOLO V
MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

15. *Estintori.*

1. In prossimità del serbatoio, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi fino a 5 m^3 devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C mentre per depositi oltre 5 m^3 devono avere carica minima pari a 9 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C.

16. *Naspi.*

1. I depositi fuori terra di capacità superiore a 5 m^3 devono essere protetti con almeno un naspo DN 25, realizzato in conformità alle norme UNI vigenti ed alimentato da acquedotto o da idonea riserva idrica, in grado di garantire le seguenti prestazioni idrauliche:

portata non minore di 60 l/min;

pressione residua almeno 2 bar;

autonomia almeno 30 minuti primi.

TITOLO VI
NORME DI ESERCIZIO

17. *Requisiti del personale.*

1. Il personale addetto al riempimento deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse con il riempimento dei serbatoi. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento. L'organizzazione del corso è affidata ad organismo all'uopo qualificato che deve sottoporre il relativo programma alla preventiva approvazione del Dipartimento dei Vigili del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.

2. Le operazioni di riempimento sono effettuate sotto la diretta responsabilità del personale addetto.

18. *Operazioni di riempimento.*

1. La posizione dell'area di sosta dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento con i serbatoi non devono costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli. L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del G.P.L. non devono necessariamente essere mutuamente a vista.

2. Le operazioni di riempimento devono:

essere effettuate con tubazioni flessibili in dotazione all'autocisterna, senza ricorrere a raccordi di passaggio di cui è fatto divieto assoluto;

essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore di massimo riempimento. La tubazione flessibile deve essere distesa in zone ventilate e chiuse al traffico.

3. Il personale addetto al rifornimento, prima di iniziare le operazioni, deve:

assicurarsi della quantità di prodotto che il serbatoio fisso può ricevere;

verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del serbatoio e l'assenza di perdite;

effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;

porre vicino al serbatoio, a portata di mano, il sistema di comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessità;

verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati;

verificare la presenza della segnalazione al suolo nei casi previsti e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio;

verificare l'assenza di dissesti statici.

4. Di norma il grado di riempimento deve essere non maggiore dell'80% per i serbatoi fuori terra e dell'85% per i serbatoi interrati. In ogni caso il massimo grado di riempimento consentito è calcolato secondo le formule contenute nelle norme europee di riferimento.

5. È fatto divieto di rifornire serbatoi che non siano rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 5.

6. È fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi dello stesso deposito con due o più autocisterne.

7. Sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore del serbatoio, la ditta distributrice del gas deve impartire al personale addetto al riempimento specifiche istruzioni, che prevedano, in funzione delle eventuali anomalie riscontrate, anche i provvedimenti da adottare in ordine al riempimento del serbatoio.

19. *Operazioni di svuotamento.*

1. È consentito lo svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo in caso di dismissione, di verifica o di manutenzione del serbatoio stesso. L'operazione deve essere effettuata da personale all'uopo addestrato e provvisto di apposita attrezzatura che può essere costituita anche da un sistema di autocaricamento in dotazione all'autocisterna.

20. *Obblighi degli utenti.*

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendio.

04A05338

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva mefluidide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 1490/2002/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva mefluidide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto il notificante non ha presentato la documentazione richiesta per il controllo e la valutazione del dossier previsti dai regolamenti sopra citati;

Considerato che gli Stati membri non possono più concedere autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide che non è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in attuazione della decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria e considerato che in Italia non sono presenti attualmente registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva mefluidide non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A05337

DECRETO 10 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Perlkvist Anja Vera Kristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Perlkvist Anja Vera Kristina, cittadina svedese, chiede il riconoscimento del titolo di Sjukgymnastexamen conseguito nell'anno accademico 2002 presso il Karolinska institutet con sede a Stoccolma (Svezia), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 25 marzo 2004;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo Sjukgymnastexamen conseguito nell'anno accademico 2002 presso il Karolinska institutet con sede a Stoccolma (Svezia) dalla sig.ra Perlkvist Anja Vera Kristina, nata a Boo (Svezia) il 19 agosto 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 10 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A05322

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2004.

Determinazione del costo orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di gennaio e luglio 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale a valere dal mese di luglio 2002;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere da gennaio 2004 e luglio 2004, per intervento rinnovo contrattuale;

Esaminato il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti lavanderia industriale, stipulato il 16 dicembre 2003 tra AUIL e FEMCA, FILTEA e UILTA;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di gennaio 2004 e luglio 2004, è determinato, distintamente per operai e impiegati in quattro separate tabelle.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari; mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2004

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. X

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (CCNL 16 dicembre 2003)

NAZIONALE			**OPERAI**		**GENNAIO 2004**	
	1° liv	**2° liv**	**3° liv**	**4° liv**	**5° liv**	**5° liv S**
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	5.433,00	6.835,20	7.385,52	8.045,64	8.786,40	9.288,60
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,24	198,24	198,24
Ind. contingenza	6.115,68	6.143,16	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
UNA TANTUM	120,87	157,13	168,00	178,87	199,41	221,20
TOTALE "A"	**11.955**	**13.427**	**14.011**	**14.726**	**15.515**	**16.039**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	134,47	150,79	157,30	165,31	174,05	179,75
Tredicesima mensilita'	986,14	1.105,80	1.153,55	1.212,29	1.276,34	1.318,19
TOTALE "B"	**1.120,61**	**1.256,59**	**1.310,85**	**1.377,60**	**1.450,39**	**1.497,94**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,58%)	4.259,89	4.783,82	4.991,73	5.246,67	5.527,48	5.713,69
Inail (3,1%)	405,33	455,18	474,97	499,22	525,94	543,66
EBN-art.4ccnl (0,1%)	13,08	14,68	15,32	16,10	16,97	17,54
TOTALE "C"	**4.678,30**	**5.253,68**	**5.482,02**	**5.761,99**	**6.070,39**	**6.274,89**
Trattamento fine rapporto	959,58	1.076,01	1.122,48	1.179,64	1.241,96	1.282,68
Rivalutazione T.F.R.(3,23%)	123,79	138,81	144,80	152,17	160,21	165,47
COSTO MEDIO ANNUO	**18.836,83**	**21.151,82**	**22.070,75**	**23.197,76**	**24.438,43**	**25.260,46**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**996,21**	**1.118,89**	**1.167,55**	**1.227,20**	**1.292,96**	**1.336,62**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**5,76**	**6,47**	**6,75**	**7,09**	**7,47**	**7,73**
COSTO MEDIO ORARIO	**11,71**	**13,15**	**13,73**	**14,43**	**15,20**	**15,71**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,49	0,55	0,57	0,60	0,63	0,65
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21
TOTALE INCIDENZE	**0,65**	**0,73**	**0,76**	**0,80**	**0,84**	**0,86**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**12,36**	**13,88**	**14,49**	**15,23**	**16,04**	**16,57**

Ore annue teoriche	**2.080**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1608**

NAZIONALE				IMPIEGATI			GENNAIO 2004
	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S	6° liv	7° liv	7° liv Q
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	7.385,52	8.045,64	8.786,40	9.288,60	10.488,00	12.195,72	12.195,72
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,24	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Ind. contingenza	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48	6.257,28	6.325,92	6.325,92
Indennità di funzione							991,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
UNA TANTUM	168,00	178,87	199,41	221,20	250,18	284,01	284,01
TOTALE "A"	**14.010,60**	**14.726,35**	**15.515,49**	**16.039,48**	**17.354,86**	**19.214,73**	**20.206,29**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	157,30	165,31	174,05	179,75	194,37	215,12	226,39
Tredicesima mensilita'	1.153,55	1.212,29	1.276,34	1.318,19	1.425,39	1.577,56	1.660,19
TOTALE "B"	**1.310,85**	**1.377,60**	**1.450,39**	**1.497,94**	**1.619,76**	**1.792,68**	**1.886,58**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (30,36%)	4.651,59	4.889,16	5.150,84	5.324,36	5.760,70	6.377,85	6.707,40
Inail (0,404%)	61,90	65,06	68,54	70,85	76,66	84,87	89,26
EBN-art.4ccnl (0,1%)	15,32	16,10	16,97	17,54	18,97	21,01	22,09
TOTALE "C"	**4.728,81**	**4.970,32**	**5.236,35**	**5.412,75**	**5.856,33**	**6.483,73**	**6.818,75**
Trattamento fine rapporto	1.122,48	1.179,64	1.241,96	1.282,68	1.387,00	1.535,07	1.615,47
Rivalutazione T.F.R. (3,23%)	144,80	152,17	160,21	165,47	178,92	198,02	208,40
TOTALE COSTO ANNUO	**21.317,54**	**22.406,09**	**23.604,39**	**24.398,32**	**26.396,88**	**29.224,23**	**30.735,50**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.167,55**	**1.227,20**	**1.292,96**	**1.336,62**	**1.446,24**	**1.601,23**	**1.683,86**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,75**	**7,09**	**7,47**	**7,73**	**8,36**	**9,26**	**9,73**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,26**	**13,93**	**14,68**	**15,17**	**16,42**	**18,17**	**19,11**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,56	0,59	0,62	0,64	0,70	0,77	0,81
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23	0,25	0,27
TOTALE INCIDENZE	**0,74**	**0,78**	**0,82**	**0,85**	**0,93**	**1,02**	**1,08**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,00**	**14,71**	**15,50**	**16,02**	**17,35**	**19,19**	**20,19**

Ore annue teoriche	**2.080**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1608**

NAZIONALE **OPERAI** **LUGLIO 2004**

	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	5.726,52	7.216,80	7.793,52	8.480,04	9.270,84	9.825,72
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,24	198,24	198,24
Ind. contingenza	6.115,68	6.143,16	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
UNA TANTUM	120,87	157,13	168,00	178,87	199,41	221,20
TOTALE "A"	**12.248**	**13.808**	**14.419**	**15.161**	**16.000**	**16.577**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	137,81	155,13	161,94	170,25	179,55	185,86
Tredicesima mensilita'	1.010,60	1.137,60	1.187,55	1.248,49	1.316,71	1.362,95
TOTALE "B"	**1.148,41**	**1.292,73**	**1.349,49**	**1.418,74**	**1.496,26**	**1.548,81**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,58%)	4.364,57	4.919,92	5.137,24	5.401,60	5.700,26	5.905,26
Inail (3,1%)	415,29	468,13	488,81	513,96	542,38	561,89
EBN-art.4ccnl (0,1%)	13,40	15,10	15,77	16,58	17,50	18,13
TOTALE "C"	**4.793,26**	**5.403,15**	**5.641,82**	**5.932,14**	**6.260,14**	**6.485,28**
Trattamento fine rapporto	983,38	1.106,96	1.155,56	1.214,86	1.281,24	1.326,24
Rivalutazione T.F.R.(3,23%)	126,86	142,80	149,07	156,72	165,28	171,08
COSTO MEDIO ANNUO	**19.299,97**	**21.753,96**	**22.714,54**	**23.883,21**	**25.202,84**	**26.108,00**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.020,67**	**1.150,69**	**1.201,55**	**1.263,40**	**1.333,33**	**1.381,38**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**5,90**	**6,65**	**6,95**	**7,30**	**7,71**	**7,98**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,00**	**13,53**	**14,13**	**14,85**	**15,67**	**16,24**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,50	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
TOTALE INCIDENZE	**0,67**	**0,74**	**0,78**	**0,82**	**0,86**	**0,90**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**12,67**	**14,27**	**14,91**	**15,67**	**16,53**	**17,14**

Ore annue teoriche	**2.080**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1608**

NAZIONALE				IMPIEGATI		LUGLIO 2004	
	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S	6° liv	7° liv	7° liv Q
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	7.793,52	8.480,04	9.270,84	9.825,72	11.095,56	12.885,48	12.885,48
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,24	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Ind. contingenza	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48	6.257,28	6.325,92	6.325,92
Indennità di funzione							991,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
UNA TANTUM	168,00	178,87	199,41	221,20	250,18	284,01	284,01
TOTALE "A"	**14.418,60**	**15.160,75**	**15.999,93**	**16.576,60**	**17.962,42**	**19.904,49**	**20.896,05**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	161,94	170,25	179,55	185,86	201,28	222,96	234,23
Tredicesima mensilita'	1.187,55	1.248,49	1.316,71	1.362,95	1.476,02	1.635,04	1.717,67
TOTALE "B"	**1.349,49**	**1.418,74**	**1.496,26**	**1.548,81**	**1.677,30**	**1.858,00**	**1.951,90**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (30,36%)	4.787,19	5.033,53	5.311,84	5.502,87	5.962,62	6.607,09	6.936,64
Inail (0,404%)	63,70	66,98	70,68	73,23	79,34	87,92	92,31
EBN-art.4ccnl (0,1%)	15,77	16,58	17,50	18,13	19,64	21,76	22,85
TOTALE "C"	**4.866,66**	**5.117,09**	**5.400,02**	**5.594,23**	**6.061,60**	**6.716,77**	**7.051,80**
Trattamento fine rapporto	1.155,56	1.214,86	1.281,24	1.326,24	1.436,26	1.591,00	1.671,40
Rivalutazione T.F.R. (3,23%)	149,07	156,72	165,28	171,08	185,28	205,24	215,61
TOTALE COSTO ANNUO	**21.939,38**	**23.068,16**	**24.342,72**	**25.216,95**	**27.322,86**	**30.275,51**	**31.786,76**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.201,55**	**1.263,40**	**1.333,33**	**1.381,38**	**1.496,87**	**1.658,71**	**1.741,34**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,95**	**7,30**	**7,71**	**7,98**	**8,65**	**9,59**	**10,07**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,64**	**14,35**	**15,14**	**15,68**	**16,99**	**18,83**	**19,77**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,58	0,61	0,64	0,66	0,72	0,80	0,84
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,19	0,20	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28
TOTALE INCIDENZE	**0,77**	**0,81**	**0,85**	**0,88**	**0,96**	**1,06**	**1,12**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	14,41	15,16	15,99	16,56	17,95	19,89	20,89

Ore annue teoriche	**2.080**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1608**

04A05320

DECRETO 28 aprile 2004.

Determinazione del costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2003, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di maggio 2003, settembre 2003 e novembre 2003;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di gennaio 2004 e febbraio 2004;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque stipulato il 30 aprile 2003 tra FISE e F.P.-CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, FIADEL-CISAL e tra FISE e UGL Igiene ambientale, nonché i verbali d'intesa del 30 aprile 2003 stipulati tra FISE e F.P.-CGIL, FIT CISL, UIL-Trasporti, FIADEL-CISAL e tra FISE ed UGL Igiene ambientale;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio 2004 e febbraio 2004, è determinato in otto distinte tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2004

Il Ministro: MARONI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE X

COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB. 1 - OPERAI IN FORZA AL 30.4.2003										Gennaio 2004	
	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	13.074,72	14.527,32	16.148,52	16.212,60	16.212,60	17.006,28	17.006,28	17.567,16	18.117,60	18.940,08	19.780,68
aum.period.anzianità (4 scatti)	731,52	847,68	847,68	917,28	917,28	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	299,25	363,08	434,30	437,11	437,11	471,98	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89
TOTALE"A"	**15.574,41**	**15.862,04**	**17.554,46**	**17.690,95**	**17.833,51**	**18.519,50**	**18.662,06**	**19.191,92**	**19.766,53**	**20.773,94**	**21.651,49**
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	195,84	198,70	219,49	221,20	223,03	231,38	233,21	239,68	246,74	259,19	269,97
festività lavorate (n°6)	439,44	445,89	492,66	496,52	500,63	519,41	523,52	538,10	553,97	581,99	606,24
tredicesima mensilità	1.272,93	1.291,58	1.426,68	1.437,82	1.449,70	1.503,96	1.515,84	1.557,94	1.603,81	1.684,75	1.754,80
quattordicesima mensilità	1.262,60	1.281,25	1.416,35	1.427,49	1.439,37	1.493,63	1.505,51	1.547,61	1.593,48	1.674,42	1.744,47
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**3.263,80**	**3.310,43**	**3.648,18**	**3.676,03**	**3.705,73**	**3.841,38**	**3.871,08**	**3.976,33**	**4.091,00**	**4.293,35**	**4.468,48**
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (29,28%)	5.683,52	5.783,72	6.392,37	6.441,64	6.493,28	6.739,61	6.791,25	6.981,66	7.188,31	7.550,99	7.866,59
Inail (6,363%)	1.206,28	1.227,55	1.356,73	1.367,18	1.378,14	1.430,42	1.441,39	1.481,80	1.525,66	1.602,63	1.669,62
TOTALE"D"	**6.889,79**	**7.011,27**	**7.749,10**	**7.808,82**	**7.871,43**	**8.170,04**	**8.232,64**	**8.463,46**	**8.713,97**	**9.153,63**	**9.536,20**
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.184,38	1.195,89	1.325,98	1.332,84	1.344,28	1.396,53	1.407,97	1.443,69	1.487,86	1.557,53	1.624,99
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*271gg)	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	268,08	281,52	281,52	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72
TOTALE"E"	**2.205,09**	**2.241,92**	**2.372,01**	**2.392,31**	**2.403,75**	**2.456,00**	**2.467,44**	**2.520,44**	**2.564,61**	**2.660,20**	**2.727,66**
Costo annuo	**28.052,57**	**28.545,13**	**31.443,23**	**31.687,59**	**31.933,90**	**33.106,39**	**33.352,70**	**34.271,62**	**35.255,59**	**37.000,60**	**38.503,31**
incidenza IRAP(4,25%)	1.123,69	1.143,72	1.261,40	1.271,34	1.281,34	1.328,95	1.338,95	1.376,29	1.416,25	1.487,14	1.548,16
incidenza IRES (33% IRAP)	370,82	377,43	416,26	419,54	422,84	438,55	441,85	454,18	467,36	490,76	510,89
F- TOTALE COSTO ANNUO	**29.547,08**	**30.066,28**	**33.120,89**	**33.378,48**	**33.638,08**	**34.873,90**	**35.133,51**	**36.102,09**	**37.139,19**	**38.978,49**	**40.562,36**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.462,26**	**2.505,52**	**2.760,07**	**2.781,54**	**2.803,17**	**2.906,16**	**2.927,79**	**3.008,51**	**3.094,93**	**3.248,21**	**3.380,20**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**17,76**	**18,07**	**19,90**	**20,06**	**20,22**	**20,96**	**21,11**	**21,70**	**22,32**	**23,42**	**24,38**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (37 x 52,14)	**1.929**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**160,33**
festività (4 giorni)	**24,67**
festività soppresse (2 giorni)	**12,33**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,33**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,17**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,17**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,17**
Totale ore non lavorate	**265**
Ore mediamente lavorate:	**1.664**

TAB. 2 - OPERAI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA — Gennaio 2004

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	13.074,72	14.527,32	16.212,60	16.212,60	17.567,16	18.940,08
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**13.198,68**	**14.651,28**	**16.336,56**	**16.479,12**	**17.691,12**	**19.064,04**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	169,21	187,84	209,44	211,27	226,81	244,41
festività lavorate (n°6)	379,54	421,44	470,06	474,17	509,13	548,73
tredicesima mensilità	1.099,89	1.220,94	1.361,38	1.373,26	1.474,26	1.588,67
quattordicesima mensilità	1.089,56	1.210,61	1.351,05	1.362,93	1.463,93	1.578,34
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**2.831,20**	**3.133,83**	**3.484,93**	**3.514,63**	**3.767,13**	**4.053,15**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (29,28%)	4.841,58	5.367,79	5.978,30	6.029,95	6.469,00	6.966,35
Inail (6,363%)	1.027,58	1.139,27	1.268,84	1.279,80	1.372,99	1.478,55
TOTALE"D"	**5.869,16**	**6.507,06**	**7.247,15**	**7.309,75**	**7.841,99**	**8.444,90**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.058,39	1.174,95	1.310,19	1.321,63	1.418,89	1.529,07
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*271gg)	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
TOTALE"E"	**2.079,10**	**2.220,98**	**2.369,66**	**2.381,10**	**2.495,64**	**2.631,74**
Costo annuo	**24.097,62**	**26.632,63**	**29.557,77**	**29.804,08**	**31.915,36**	**34.313,31**
incidenza IRAP(4,25%)	963,20	1.066,19	1.185,00	1.195,01	1.280,77	1.378,20
incidenza IRES (33% IRAP)	317,86	351,84	391,05	394,35	422,66	454,81
F- TOTALE COSTO ANNUO	**25.378,68**	**28.050,67**	**31.133,83**	**31.393,44**	**33.618,79**	**36.146,32**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.114,89**	**2.337,56**	**2.594,49**	**2.616,12**	**2.801,57**	**3.012,19**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**15,25**	**16,86**	**18,71**	**18,87**	**20,20**	**21,72**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (37 x 52,14)	**1.929**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**160,33**
festività (4 giorni)	**24,67**
festività soppresse (2 giorni)	**12,33**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,33**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,17**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,17**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,17**
Totale ore non lavorate	**265**
Ore mediamente lavorate:	**1.664**

TAB. 3 - IMPIEGATI IN FORZA AL 30.4.2003											Gennaio 2004	
	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	16.212,60	17.006,28	17.567,16	18.117,60	18.940,08	19.780,68	20.808,36	21.813,84	22.927,80	24.111,12	26.760,00	26.760,00
aum.period.anzianità (4 scatti)	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96	1.301,28	1.301,28	1.500,00	1.500,00	1.673,28	1.673,28
indennità di funzione												929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	437,11	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89	639,04	683,19	732,15	784,13	900,52	900,52
TOTALE"A"	17.690,95	18.519,50	19.191,92	19.766,53	20.773,94	21.651,49	22.872,64	23.922,27	25.283,91	26.519,21	29.457,76	30.387,40
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	221,20	231,38	239,68	246,74	259,19	269,97	285,05	297,94	314,77	329,94	366,12	378,04
tredicesima mensilità	1.437,82	1.503,96	1.557,94	1.603,81	1.684,75	1.754,80	1.852,80	1.936,59	2.045,98	2.144,59	2.379,77	2.457,24
quattordicesima mensilità	1.427,49	1.493,63	1.547,61	1.593,48	1.674,42	1.744,47	1.842,47	1.926,26	2.035,65	2.134,26	2.369,44	2.446,91
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"B"	3.179,51	3.321,97	3.438,23	3.537,03	3.711,36	3.862,24	4.073,32	4.253,79	4.489,40	4.701,79	5.208,33	5.375,19
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,28%)	6.256,97	6.548,07	6.784,52	6.986,41	7.340,69	7.649,02	8.078,40	8.447,18	8.926,04	9.360,06	10.392,89	10.721,62
Inail (0,404%)	84,32	88,24	91,43	94,15	98,92	103,08	108,86	113,83	120,28	126,13	140,05	144,48
TOTALE"C"	6.341,28	6.636,31	6.875,95	7.080,55	7.439,61	7.752,09	8.187,26	8.561,01	9.046,32	9.486,19	10.532,94	10.866,11
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.332,84	1.396,53	1.443,69	1.487,86	1.557,53	1.624,99	1.711,12	1.791,81	1.886,10	1.981,06	2.197,91	2.272,51
Buono pasto (€1,50*265gg)	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50
Fondo"Previambiente"	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72	356,28	356,28	392,40	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	2.011,86	2.075,55	2.139,99	2.184,16	2.279,75	2.347,21	2.464,90	2.545,59	2.676,00	2.770,96	3.028,49	3.103,09
Costo annuo	29.223,61	30.553,33	31.646,08	32.568,27	34.204,67	35.613,03	37.598,11	39.282,66	41.495,63	43.478,15	48.227,52	49.731,78
incidenza IRAP(4,25%)	1.221,53	1.277,87	1.324,18	1.363,26	1.432,60	1.492,28	1.576,40	1.647,78	1.741,56	1.825,57	2.026,82	2.090,57
incidenza IRES (33% IRAP)	403,10	421,70	436,98	449,87	472,76	492,45	520,21	543,77	574,71	602,44	668,85	689,89
E- TOTALE COSTO ANNUO	30.848,24	32.252,90	33.407,24	34.381,41	36.110,03	37.597,76	39.694,72	41.474,21	43.811,90	45.906,16	50.923,20	52.512,23
COSTO MENSILE (E:12)	2.570,69	2.687,74	2.783,94	2.865,12	3.009,17	3.133,15	3.307,89	3.456,18	3.650,99	3.825,51	4.243,60	4.376,02
COSTO ORARIO (E:1.627)	18,96	19,82	20,53	21,13	22,19	23,11	24,40	25,49	26,93	28,22	31,30	32,28

Ore annue teoriche : (37 x 52,14)	1.929
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	160,33
festività (10 giorni)	61,67
festività soppresse (2 giorni)	12,33
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,33
diritto allo studio (1 giorno)	6,17
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,17
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,17
Totale ore non lavorate	302
Ore mediamente lavorate:	1.627

TAB. 4 - IMPIEGATI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA — Gennaio 2004

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	16.212,60	17.567,16	18.940,08	20.808,36	22.927,80	26.760,00	26.760,00
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**16.336,56**	**17.691,12**	**19.064,04**	**20.932,32**	**23.051,76**	**26.883,96**	**27.813,60**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	209,44	226,81	244,41	268,36	295,54	344,67	356,58
tredicesima mensilità	1.361,38	1.474,26	1.588,67	1.744,36	1.920,98	2.240,33	2.317,80
quattordicesima mensilità	1.351,05	1.463,93	1.578,34	1.734,03	1.910,65	2.230,00	2.307,47
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"B"	**3.014,87**	**3.258,00**	**3.504,42**	**3.839,75**	**4.220,17**	**4.908,00**	**5.074,85**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)	5.801,56	6.280,55	6.766,02	7.426,67	8.176,12	9.531,23	9.859,96
Inail (0,404%)	78,18	84,63	91,18	100,08	110,18	128,44	132,87
TOTALE"C"	**5.879,74**	**6.365,18**	**6.857,20**	**7.526,75**	**8.286,30**	**9.659,67**	**9.992,83**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.310,19	1.418,89	1.529,07	1.678,99	1.849,07	2.156,59	2.231,19
Buono pasto (€1,50*265gg)	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**1.989,21**	**2.115,19**	**2.251,29**	**2.432,77**	**2.638,97**	**2.987,17**	**3.061,77**
Costo annuo	**27.220,39**	**29.429,49**	**31.676,95**	**34.731,59**	**38.197,19**	**44.438,79**	**45.943,05**
incidenza IRAP(4,25%)	1.136,65	1.230,26	1.325,50	1.454,95	1.601,80	1.866,30	1.930,04
incidenza IRES (33% IRAP)	375,09	405,99	437,42	480,13	528,60	615,88	636,91
E- TOTALE COSTO ANNUO	**28.732,13**	**31.065,74**	**33.439,86**	**36.666,67**	**40.327,59**	**46.920,97**	**48.510,00**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.394,34**	**2.588,81**	**2.786,66**	**3.055,56**	**3.360,63**	**3.910,08**	**4.042,50**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**17,66**	**19,09**	**20,55**	**22,54**	**24,79**	**28,84**	**29,82**

Ore annue teoriche : (37 x 52,14)	**1.929**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**160,33**
festività (10 giorni)	**61,67**
festività soppresse (2 giorni)	**12,33**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,33**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,17**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,17**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,17**
Totale ore non lavorate	**302**
Ore mediamente lavorate:	**1.627**

TAB. 5 - OPERAI IN FORZA AL 30.4.2003										Febbraio 2004	
	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	13.305,36	14.783,64	16.433,40	16.498,68	16.498,68	17.306,28	17.306,28	17.877,12	18.437,28	19.274,16	20.129,64
aum.period.anzianità (4 scatti)	731,52	847,68	847,68	917,28	917,28	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	299,25	363,08	434,30	437,11	437,11	471,98	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89
TOTALE"A"	**15.805,05**	**16.118,36**	**17.839,34**	**17.977,03**	**18.119,59**	**18.819,50**	**18.962,06**	**19.501,88**	**20.086,21**	**21.108,02**	**22.000,45**
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	198,79	201,99	223,14	224,87	226,70	235,22	237,05	243,66	250,84	263,48	274,44
festività lavorate (n°6)	446,09	453,29	500,88	504,77	508,88	528,06	532,18	547,04	563,19	591,63	616,31
tredicesima mensilità	1.292,15	1.312,94	1.450,42	1.461,66	1.473,54	1.528,96	1.540,84	1.583,77	1.630,45	1.712,59	1.783,88
quattordicesima mensilità	1.281,82	1.302,61	1.440,09	1.451,33	1.463,21	1.518,63	1.530,51	1.573,44	1.620,12	1.702,26	1.773,55
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**3.311,85**	**3.363,83**	**3.707,53**	**3.735,63**	**3.765,33**	**3.903,88**	**3.933,58**	**4.040,90**	**4.157,60**	**4.362,95**	**4.541,18**
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (29,28%)	5.767,07	5.876,58	6.495,57	6.545,27	6.596,92	6.848,29	6.899,93	7.093,95	7.304,12	7.672,02	7.993,00
Inail (6,363%)	1.224,01	1.247,25	1.378,63	1.389,18	1.400,14	1.453,49	1.464,45	1.505,63	1.550,24	1.628,32	1.696,45
TOTALE"D"	**6.991,08**	**7.123,83**	**7.874,20**	**7.934,45**	**7.997,06**	**8.301,78**	**8.364,38**	**8.599,57**	**8.854,35**	**9.300,34**	**9.689,45**
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.202,89	1.216,45	1.348,84	1.355,80	1.367,24	1.420,61	1.432,05	1.468,56	1.513,51	1.584,34	1.652,99
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*271gg)	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	268,08	281,52	281,52	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72
TOTALE"E"	**2.223,60**	**2.262,48**	**2.394,87**	**2.415,27**	**2.426,71**	**2.480,08**	**2.491,52**	**2.545,31**	**2.590,26**	**2.687,01**	**2.755,66**
Costo annuo	**28.451,06**	**28.987,98**	**31.935,42**	**32.181,86**	**32.428,17**	**33.624,71**	**33.871,01**	**34.807,14**	**35.807,91**	**37.577,80**	**39.106,22**
incidenza IRAP(4,25%)	1.139,87	1.161,70	1.281,39	1.291,41	1.301,41	1.350,00	1.360,00	1.398,04	1.438,67	1.510,58	1.572,64
incidenza IRES (33% IRAP)	376,16	383,36	422,86	426,17	429,47	445,50	448,80	461,35	474,76	498,49	518,97
F- TOTALE COSTO ANNUO	**29.967,09**	**30.533,05**	**33.639,67**	**33.899,44**	**34.159,05**	**35.420,21**	**35.679,82**	**36.666,53**	**37.721,34**	**39.586,87**	**41.197,83**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.497,26**	**2.544,42**	**2.803,31**	**2.824,95**	**2.846,59**	**2.951,68**	**2.973,32**	**3.055,54**	**3.143,45**	**3.298,91**	**3.433,15**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**18,01**	**18,35**	**20,22**	**20,37**	**20,53**	**21,29**	**21,44**	**22,04**	**22,67**	**23,79**	**24,76**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (37 x 52,14)	**1.929**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**160,33**
festività (4 giorni)	**24,67**
festività soppresse (2 giorni)	**12,33**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,33**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,17**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,17**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,17**
Totale ore non lavorate	**265**
Ore mediamente lavorate:	**1.664**

TAB. 6 - OPERAI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA — Febbraio 2004

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	13.305,36	14.783,64	16.498,68	16.498,68	17.877,12	19.274,16
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**13.429,32**	**14.907,60**	**16.622,64**	**16.765,20**	**18.001,08**	**19.398,12**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x271gg.)	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92
TOTALE"B"	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**	**119,48**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	172,17	191,12	213,11	214,94	230,78	248,69
festività lavorate (n°6)	386,19	428,84	478,31	482,42	518,07	558,37
tredicesima mensilità	1.119,11	1.242,30	1.385,22	1.397,10	1.500,09	1.616,51
quattordicesima mensilità	1.108,78	1.231,97	1.374,89	1.386,77	1.489,76	1.606,18
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**2.879,25**	**3.187,23**	**3.544,53**	**3.574,23**	**3.831,70**	**4.122,75**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (29,28%)	4.925,13	5.460,65	6.081,94	6.133,58	6.581,29	7.087,38
Inail (6,363%)	1.045,32	1.158,98	1.290,84	1.301,80	1.396,82	1.504,24
TOTALE"D"	**5.970,45**	**6.619,63**	**7.372,78**	**7.435,38**	**7.978,11**	**8.591,61**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.076,90	1.195,52	1.333,15	1.344,59	1.443,77	1.555,87
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*271gg)	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
TOTALE"E"	**2.097,61**	**2.241,55**	**2.392,62**	**2.404,06**	**2.520,52**	**2.658,54**
Costo annuo	**24.496,10**	**27.075,49**	**30.052,04**	**30.298,35**	**32.450,89**	**34.890,51**
incidenza IRAP(4,25%)	979,38	1.084,18	1.205,07	1.215,08	1.302,52	1.401,64
incidenza IRES (33% IRAP)	323,20	357,78	397,67	400,98	429,83	462,54
F- TOTALE COSTO ANNUO	**25.798,68**	**28.517,44**	**31.654,79**	**31.914,40**	**34.183,24**	**36.754,69**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.149,89**	**2.376,45**	**2.637,90**	**2.659,53**	**2.848,60**	**3.062,89**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**15,50**	**17,14**	**19,02**	**19,18**	**20,54**	**22,09**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (37 x 52,14)	**1.929**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**160,33**
festività (4 giorni)	**24,67**
festività soppresse (2 giorni)	**12,33**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,33**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,17**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,17**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,17**
Totale ore non lavorate	**265**
Ore mediamente lavorate:	**1.664**

TAB.7 - IMPIEGATI IN FORZA AL 30.4.2003

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	Febbraio 2004	
											8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	16.498,68	17.306,28	17.877,12	18.437,28	19.274,16	20.129,64	21.175,44	22.198,68	23.332,32	24.536,40	27.232,08	27.232,08
aum.period.anzianità (4 scatti)	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96	1.301,28	1.301,28	1.500,00	1.500,00	1.673,28	1.673,28
indennità di funzione												929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	437,11	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89	639,04	683,19	732,15	784,13	900,52	900,52
TOTALE"A"	17.977,03	18.819,50	19.501,88	20.086,21	21.108,02	22.000,45	23.239,72	24.307,11	25.688,43	26.944,49	29.929,84	30.859,48
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	224,87	235,22	243,66	250,84	263,48	274,44	289,75	302,87	319,95	335,39	372,17	384,09
tredicesima mensilità	1.461,66	1.528,96	1.583,77	1.630,45	1.712,59	1.783,88	1.883,39	1.968,66	2.079,69	2.180,03	2.419,11	2.496,58
quattordicesima mensilità	1.451,33	1.518,63	1.573,44	1.620,12	1.702,26	1.773,55	1.873,06	1.958,33	2.069,36	2.169,70	2.408,78	2.486,25
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"B"	3.230,86	3.375,81	3.493,87	3.594,41	3.771,33	3.924,87	4.139,20	4.322,86	4.562,00	4.778,12	5.293,06	5.459,92
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,28%)	6.358,13	6.654,15	6.894,12	7.099,45	7.458,83	7.772,41	8.208,20	8.583,27	9.069,08	9.510,44	10.559,83	10.888,56
Inail (0,404%)	85,68	89,67	92,90	95,67	100,51	104,74	110,61	115,67	122,21	128,16	142,30	146,73
TOTALE"C"	6.443,81	6.743,82	6.987,03	7.195,12	7.559,34	7.877,15	8.318,81	8.698,93	9.191,29	9.638,60	10.702,13	11.035,29
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.355,80	1.420,61	1.468,56	1.513,51	1.584,34	1.652,99	1.740,58	1.822,69	1.918,57	2.015,19	2.235,79	2.310,39
Buono pasto (€1,50*265gg)	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50
Fondo"Previambiente"	281,52	281,52	298,80	298,80	324,72	324,72	356,28	356,28	392,40	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	2.034,82	2.099,63	2.164,86	2.209,81	2.306,56	2.375,21	2.494,36	2.576,47	2.708,47	2.805,09	3.066,37	3.140,97
Costo annuo	29.686,52	31.038,76	32.147,63	33.085,55	34.745,25	36.177,69	38.192,09	39.905,37	42.150,19	44.166,30	48.991,40	50.495,66
incidenza IRAP(4,25%)	1.241,14	1.298,44	1.345,43	1.385,18	1.455,51	1.516,21	1.601,57	1.674,17	1.769,30	1.854,73	2.059,19	2.122,94
incidenza IRES (33% IRAP)	409,58	428,49	443,99	457,11	480,32	500,35	528,52	552,48	583,87	612,06	679,53	700,57
E- TOTALE COSTO ANNUO	31.337,24	32.765,69	33.937,06	34.927,84	36.681,07	38.194,24	40.322,17	42.132,01	44.503,35	46.633,09	51.730,12	53.319,16
COSTO MENSILE (E:12)	2.611,44	2.730,47	2.828,09	2.910,65	3.056,76	3.182,85	3.360,18	3.511,00	3.708,61	3.886,09	4.310,84	4.443,26
COSTO ORARIO (E:1.627)	19,26	20,14	20,86	21,47	22,55	23,48	24,78	25,90	27,35	28,66	31,79	32,77

Ore annue teoriche : (37 x 52,14)	1.929
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	160,33
festività (10 giorni)	61,67
festività soppresse (2 giorni)	12,33
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,33
diritto allo studio (1 giorno)	6,17
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,17
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,17
Totale ore non lavorate	302
Ore mediamente lavorate:	1.627

TAB. 8 - IMPIEGATI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA

Febbraio 2004

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	16.498,68	17.877,12	19.274,16	21.175,44	23.332,32	27.232,08	27.232,08
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**16.622,64**	**18.001,08**	**19.398,12**	**21.299,40**	**23.456,28**	**27.356,04**	**28.285,68**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	213,11	230,78	248,69	273,07	300,72	350,72	362,64
tredicesima mensilità	1.385,22	1.500,09	1.616,51	1.774,95	1.954,69	2.279,67	2.357,14
quattordicesima mensilità	1.374,89	1.489,76	1.606,18	1.764,62	1.944,36	2.269,34	2.346,81
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"B"	**3.066,22**	**3.313,63**	**3.564,38**	**3.905,64**	**4.292,77**	**4.992,73**	**5.159,59**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)	5.902,72	6.390,15	6.884,16	7.556,47	8.319,17	9.698,16	10.026,89
Inail (0,404%)	79,54	86,11	92,77	101,83	112,11	130,69	135,12
TOTALE"C"	**5.982,26**	**6.476,26**	**6.976,93**	**7.658,30**	**8.431,27**	**9.828,85**	**10.162,01**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.333,15	1.443,77	1.555,87	1.708,45	1.881,53	2.194,47	2.269,07
Buono pasto (€1,50*265gg)	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
TOTALE"D"	**2.012,17**	**2.140,07**	**2.278,09**	**2.462,23**	**2.671,43**	**3.025,05**	**3.099,65**
Costo annuo	**27.683,29**	**29.931,04**	**32.217,53**	**35.325,56**	**38.851,75**	**45.202,67**	**46.706,93**
incidenza IRAP(4,25%)	1.156,27	1.251,52	1.348,41	1.480,12	1.629,54	1.898,67	1.962,41
incidenza IRES (33% IRAP)	381,57	413,00	444,97	488,44	537,75	626,56	647,59
E- TOTALE COSTO ANNUO	**29.221,13**	**31.595,56**	**34.010,91**	**37.294,12**	**41.019,04**	**47.727,90**	**49.316,93**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.435,09**	**2.632,96**	**2.834,24**	**3.107,84**	**3.418,25**	**3.977,32**	**4.109,74**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**17,96**	**19,42**	**20,90**	**22,92**	**25,21**	**29,33**	**30,31**

Ore annue teoriche : (37 x 52,14)	**1.929**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**160,33**
festività (10 giorni)	**61,67**
festività soppresse (2 giorni)	**12,33**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,33**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,17**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,17**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,17**
Totale ore non lavorate	**302**
Ore mediamente lavorate:	**1.627**

04A05321

DECRETO 30 aprile 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Marrone Segnino, con sede in Segni (Roma), costituita per rogito notaio Monami Vincenzo, in data 13 gennaio 1983, repertorio n. 1048, registro società n. 3825, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 27569;

soc. coop.va Sirio Service, con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito notaio Conso Michele, in data 20 dicembre 1995, repertorio n. 12189, registro società n. 54546/96, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 34568;

soc. coop.va Alberto Guglielmotti, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio Mario Sconocchia, in data 5 giugno 1979, repertorio n. 11029, registro società n. 9249, tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 26393;

soc. coop.va Eden Camp's con sede in Roma, costituita per rogito notaio Troili Giuseppe, in data 26 settembre 1980, repertorio n. 944, registro società n. 5021/80, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26070;

soc. coop.va Sirio con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Giuliano, in data 12 luglio 1985, repertorio n. 27000, registro società n. 7962/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29004.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 30 aprile 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05196

DECRETO 3 maggio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va CO.S.EL.DA, con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito notaio Carrara

Aldo, in data 15 dicembre 1984, repertorio n. 2812, registro società n. 4820, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 28612;

soc. coop.va CO.S.EDIT con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vicini Giovanni, in data 16 dicembre 1988, repertorio n. 82733, registro società n. 4769/89, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31243;

soc. coop.va K.I.T. con sede in Roma, costituita per rogito notaio Perez Pensabene Giuseppe, in data 21 gennaio 1984, repertorio n. 20838, registro società n. 1614/84, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28130;

soc. coop.va Service International con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Paola Fernando, in data 19 giugno 1984, repertorio n. 21382, registro società n. 21382, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28428;

soc. coop.va Villa Monte Bianco, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Sciamanda Domenico, in data 18 giugno 1955, repertorio n. 19334, registro società n. 1722, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 9297;

soc. coop.va Antares, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Filadoro Piero, in data 12 aprile 1991, repertorio n. 20816, registro società n. 5943/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32529.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 3 maggio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05195

DECRETO 6 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ideal a r.l.», in Diano Marina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto in particolare il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle cooperative nei casi in cui non è necessaria la nomina del liquidatore;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 relativo alla determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina dei commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi del 3 aprile 2004 risulta che la sotto indicata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies,* in particolare in ragione del fatto che per oltre due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio e non ha compiuto atti di gestione;

Tenuto conto del parere di massima del 15 maggio 2003 espresso dalla Commissione centrale per le cooperative che definisce i casi in cui non è necessario acquisire il parere preventivo della commissione medesima;

Decreta:

La società cooperativa «Ideal a r.l.» con sede in Diano Marina, costituita per rogito notaio Di Giovanni Paolo, in data 10 giugno 1969, repertorio n. 39730, codice fiscale n. 00364200097, n. R.E.A. 95868, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Imperia, 6 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

04A05193

DECRETO 6 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ligurcoop 95 coop. edilizia a r.l.», in Diano Marina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto in particolare il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, che

attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle cooperative nei casi in cui non è necessaria la nomina del liquidatore;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del Codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 relativo alla determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi del 2 aprile 2004 risulta che la sotto indicata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*, in particolare in ragione del fatto che per oltre due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio e non ha compiuto atti di gestione;

Tenuto conto del parere di massima del 15 maggio 2003 espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, che definisce i casi in cui non è necessario acquisire il parere preventivo della Commissione medesima;

Decreta:

La società cooperativa «Ligurcoop 95 coop. edilizia S.r.l.», con sede in Diano Marina, costituita per rogito notaio Di Giovanni Paolo, in data 6 maggio 1983, repertorio n. 66193, codice fiscale n. 00759020092, n. R.E.A. 96109, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Imperia, 6 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

04A05194

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 marzo 2004.

Recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Vista la direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 321 del 6 dicembre 2003;

Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica alle superfici frontali dei veicoli a motore, di cui all'art. 2 ed all'allegato II del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, di categoria M_1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate e di categoria N_1 derivata da M_1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

2. Il presente decreto ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli di cui al comma 1.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 non è consentito, per motivi concernenti la protezione dei pedoni:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, oppure

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2005 non è più consentito rilasciare:

a) l'omologazione CE, oppure

b) l'omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, per ogni tipo di veicolo, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto.

3. Il comma 2, non si applica ai veicoli che non differiscono, nelle caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione degli elementi della carrozzeria situati anteriormente ai montanti A, dai tipi di veicolo che hanno ottenuto l'omologazione CE o l'omologazione nazionale prima del 1° ottobre 2005, e che non hanno ancora ottenuto l'omologazione in base al presente decreto.

4. A decorrere dal 1° settembre 2010 non è consentito rilasciare:

a) l'omologazione CE, oppure;

b) l'omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, per ogni tipo di veicolo, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, al presente decreto.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2012:

a) i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, non sono più considerati validi ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione ed è vietata la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto.

6. A decorrere dal 1° settembre 2015:

a) i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, non sono più considerati validi ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione ed è vietata la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, per motivi concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, al presente decreto.

Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 2, le prove di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto, devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni tecniche specificate nella decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004.

Art. 4.

1. L'autorità competente per il rilascio delle omologazioni, trasmette ogni mese alla Commissione europea una copia della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'appendice 2 dell'allegato II al presente decreto, relativa a ciascun veicolo da essa omologato, conformemente al presente decreto, nel corso del mese.

Art. 5.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) nell'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

«9.23. Protezione pedoni;

9.23.1 È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti ed i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.»;

b) nell'allegato III, parte A, sono inseriti i seguenti punti:

«9.23. Protezione pedoni;

9.23.1 È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti ed i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.»;

c) nell'allegato IV, parte I, sono inserite la voce 58 e le note seguenti:

Oggetto	Direttiva	Riferimento alla G.U.	Applicabilità									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
<<58 Protezione dei pedoni	2003/102/CE	G.U. L 321 del 6.12.2003, pag. 15	X (6)			X (6) (7)						

(6) Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate
(7) Derivati della categoria M_1 >>

d) nell'appendice 1 dell'allegato XI è inserita la seguente voce 58:

Voce	Oggetto	Direttiva	M_1 ≤ 2.500 (1) kg	M_1 ≥ 2.500 (1) kg	M_2	M_3
<<58	Protezione dei Pedoni	2003/102/CE	X>>			

e) nell'appendice 2 dell'allegato XI è inserita la seguente voce 58:

Voce	Oggetto	Direttiva	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
<<58	Protezione dei pedoni	2003/102/CE>>										

f) nell'appendice 3 dell'allegato XI è inserita la seguente voce 58:

Voce	Oggetto	Direttiva	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
<<58	Protezione dei pedoni	2003/102/CE>>									

Art. 6.

1. Gli allegati I e II, e le appendici 1 e 2 all'allegato II, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 3, foglio n. 103

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alle superfici frontali dei veicoli. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «veicolo» ogni veicolo a motore quale definito all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di categoria M_1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate, e di categoria N_1 derivata da M_1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva:

2.1. Per «montante A» s'intende il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo.

2.2. Per «paraurti» s'intende la sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo. Comprende tutte le strutture volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo, nonché i relativi elementi accessori.

2.3. Per «bordo anteriore del cofano» s'intende la struttura superiore esterna del frontale della vettura, comprendente il cofano e i parafanghi, gli elementi superiori e laterali intorno ai proiettori ed ogni altro elemento accessorio.

2.4. Per «superficie del cofano» s'intende la struttura esterna che comprende la superficie superiore di tutte le strutture esterne eccetto il parabrezza, i montanti A e le strutture posteriori. Comprende pertanto, senza che tale enumerazione sia limitativa, il cofano, i parafanghi, il pannello esterno tra parabrezza e cofano, l'albero portaspazzola e la parte inferiore dell'intelaiatura del parabrezza.

2.5. Per «criterio di prestazione riferito alla testa» (Head Performance Criterion — HPC) s'intende il calcolo, per un periodo di tempo determinato, dell'accelerazione risultante massima verificatasi durante l'urto.

2.6. Per «parabrezza» s'intende l'elemento trasparente anteriore del veicolo rispondente a tutte le prescrizioni tecniche pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 77/649/CEE ([1]).

2.7. Per «tipo di veicolo» s'intende una categoria di veicoli i cui elementi essenziali sottoindicati, situati anteriormente ai montanti A:

— la struttura,

— le principali dimensioni,

— i materiali delle superfici esterne,

— il montaggio dei componenti (esterni o interni),

non differiscono, nella misura in cui si può considerare che essi incidono negativamente sui risultati delle prove d'impatto prescritte dalla presente direttiva.

2.8. Per massa massima s'intende la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ai sensi del punto 2.8 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

3.1. Devono essere effettuate le prove seguenti: i valori limite specificati ai punti 3.1.3 e 3.1.4 sono soltanto indicativi.

3.1.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti. È richiesta l'effettuazione di una delle prove di cui ai punti 3.1.1.1 o 3.1.1.2:

3.1.1.1. Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g.

3.1.1.2. Urto della coscia contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm.

([1]) Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20).

3.1.2. Urto della testa di bambino o di adulto di piccola taglia contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC non è superiore a 1 000 sui 2/3 della superficie di prova del cofano e a 2 000 per il restante terzo della superficie di prova del cofano.

3.1.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto fino a 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN (valore di riferimento) e il momento flettente sul dispositivo di simulazione è registrato e comparato al valore di riferimento di 300 Nm.

3.1.4. Urto della testa di adulto contro il parabrezza. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC è registrato e comparato al valore di riferimento di 1 000.

3.2. Devono essere effettuate le prove seguenti.

3.2.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti. È richiesta l'effettuazione di una delle prove di cui ai punti 3.2.1.1 o 3.2.1.2:

3.2.1.1. Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 15,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 150 g.

3.2.1.2. Urto della coscia contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

3.2.2. Urto della testa di bambino contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 2,5 kg. L'HPC non è superiore a 1 000 per l'intera superficie di prova del cofano.

3.2.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto fino a 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

3.2.4. Urto della testa di adulto contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC non è superiore a 1 000 per l'intera superficie di prova del cofano.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il grado di protezione dei pedoni deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. Se le prove di cui all'allegato I sono effettuate conformemente alle prescrizioni in esso figuranti e alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3 della presente direttiva, è rilasciata l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

2.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione in base all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

2.4. In caso di dubbio, quando si verifica la conformità alle procedure di prova, si tengono in debito conto gli eventuali dati o risultati delle prove forniti dal costruttore che possano essere utili per convalidare la prova di omologazione effettuata dall'autorità preposta all'omologazione.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. Le modifiche del veicolo che incidono sulla sagoma della sua struttura anteriore e che, secondo l'autorità competente, potrebbero alterare significativamente i risultati delle prove, impongono la ripetizione delle prove.

3.2. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applica l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

ALLEGATO II, appendice 1

Scheda informativa n.'... in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice dei contenuti. Gli eventuali disegni devono essere in scala adeguata, sufficientemente dettagliati e riprodotti su fogli di formato A4 o piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo: ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....

1.6. Posizione e disposizione del motore: ....

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: ....

9.2. Materiali e modalità di costruzione: ....

9.23. Protezione dei pedoni:

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte anteriore del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende, precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.

ALLEGATO II, appendice 2

MODELLO

[(formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione riguardante

— l'omologazione CE [1],

— l'estensione dell'omologazione CE [1],

— il rifiuto dell'omologazione CE [1],

— la revoca dell'omologazione CE [1],

di un tipo di veicolo per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.2.1. Eventuale denominazione commerciale: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo: ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie) (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni (cfr. addendum)

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

---

[1] Cancellare le diciture inutili.

Addendum alla scheda di omologazione CE n.................. concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva ..../...................../ CE quale modificata da ultimo dalla direttiva ..../................../CE

1. **Altre informazioni**

1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni, forma e materiali di costruzione:

....

1.2. Posizione del motore: anteriore/posteriore/centrale (1):

1.3. Trazione: anteriore/posteriore (1):

1.4. Massa del veicolo sottoposto alle prove:

Asse anteriore: ....

Asse posteriore: ....

Totale: ....

1.5. Risultati delle prove di cui al punto 3.1/3.2 dell'allegato I (cancellare le diciture inutili):

1.5.1 Prove di cui all'allegato I, punto 3.1:

Prova	Valore registrato		Superata/Fallita (1)
Urto della gamba contro il paraurti (se la prova è effettuata)	Angolo di flessione	gradi	
	Deformazione di rottura	mm	
	Accelerazione alla tibia	g	
Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano	Somma delle forze d'urto	kN	(2)
	Momento flettente	Nm	(2)
Urto della coscia contro il paraurti (se la prova è effettuata)	Somma delle forze d'urto	kN	
	Momento flettente	Nm	
Urto della testa di bambino/adulto di piccola taglia (3,5 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC in zona A (almeno 12 valori)		
	Valori HPC in zona B (almeno 6 valori)		
Urto della testa di adulto (4,8 kg) contro il parabrezza	Valori HPC (almeno 5 valori)		(2)

(1) Secondo i valori specificati nell'allegato I, punto 3.1, della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada prima e in caso di urto con un veicolo a motore.
(2) Solo a fini di monitoraggio.

(1) Cancellare le diciture inutili.

1.5.2. Prove di cui all'allegato I, punto 3.2:

Prova	Valore registrato		Superata/Fallita ([1])
Urto della gamba contro il paraurti (se la prova è effettuata)	Angolo di flessione	gradi	
	Deformazione di rottura	mm	
	Accelerazione alla tibia	g	
Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano	Somma delle forze d'urto	kN	
	Momento flettente	Nm	
Urto della coscia contro il paraurti (se la prova è effettuata)	Somma delle forze d'urto	kN	
	Momento flettente	Nm	
Urto della testa di bambino (2,5 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC (almeno 9 valori)		
Urto della testa di adulto (4,8 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC (almeno 9 valori)		

([1]) Secondo i valori specificati nell'allegato I, punto 3.2, della direttiva 2003/102/CE.

1.6. Osservazioni: (per esempio, valido per veicoli con guida a sinistra e a destra):

....

04A05354

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 maggio 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Ancona, Bari, Brescia, Rieti e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Ancona, Bari, Brescia, Rieti e Vercelli, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 29 aprile 2004 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Ancona, Bari, Brescia, Rieti e Vercelli per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Camera di commercio di Ancona

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	9.398	3,1	236.215,65
Artigianato	11.472	19,9	769.703,84
Industria	4.715	29,4	1.602.390,93
Commercio	14.556	15,5	885.477,39
Cooperative	738	4,2	194.800,14
Turismo	2.356	4,0	221.292,52
Trasporti e spedizioni	2.038	7,2	672.290,21
Credito	969	2,7	395.160,86
Assicurazioni	684	0,7	48.285,26
Servizi alle imprese	4.873	9,6	1.214.977,91
Altri settori	1.353	3,7	235.684,20
Totale	**53.152**	100,0	**6.476.278,91**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Bari

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	37.314	12,5	1.096.731,87
Artigianato	32.028	17,6	1.473.074,75
Industria	15.299	20,6	2.309.184,48
Commercio	49.601	18,1	1.766.784,80
Cooperative	3.319	2,3	332.835,54
Turismo	5.603	3,4	290.575,56
Trasporti e spedizioni	6.136	6,6	1.105.641,77
Credito	1.796	2,0	878.721,40
Assicurazioni	1.485	0,7	71.796,34
Servizi alle imprese	10.064	10,3	2.565.894,99
Altri settori	3.303	5,9	491.104,61
Totale	**165.948**	**100,0**	**12.382.346,11**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Brescia

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	13.251	3,0	828.252,39
Artigianato	35.684	23,7	3.016.533,95
Industria	13.199	31,5	6.356.141,10
Commercio	30.709	14,0	2.025.977,88
Cooperative	1.022	2,1	268.762,43
Turismo	7.780	4,3	446.445,41
Trasporti e spedizioni	4.666	4,3	1.005.431,00
Credito	2.651	2,1	803.529,91
Assicurazioni	1.657	0,7	147.183,32
Servizi alle imprese	16.362	10,2	2.470.564,70
Altri settori	2.736	4,1	262.866,88
Totale	**129.717**	**100,0**	**17.631.688,97**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Rieti

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	4.388	13,9	82.878,66
Artigianato	3.572	19,2	144.723,96
Industria	1.102	19,3	280.241,23
Commercio	3.881	16,6	153.036,47
Cooperative	381	4,1	51.655,46
Turismo	1.039	6,3	40.970,26
Trasporti e spedizioni	500	6,0	147.143,67
Credito	194	2,5	81.607,05
Assicurazioni	170	0,8	11.554,10
Servizi alle imprese	788	8,1	160.973,77
Altri settori	258	3,2	17.370,31
Totale	**16.273**	**100,0**	**1.172.154,94**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Vercelli

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	3.138	8,1	241.924,47
Artigianato	5.502	17,4	393.882,90
Industria	1.462	31,6	799.700,87
Commercio	4.901	14,2	300.108,91
Cooperative	202	4,0	192.477,70
Turismo	1.055	4,2	58.765,25
Trasporti e spedizioni	542	4,3	226.340,70
Credito	313	2,1	128.799,26
Assicurazioni	320	0,8	15.591,68
Servizi alle imprese	1.730	10,1	384.510,40
Altri settori	340	3,2	90.805,15
Totale	**19.505**	**100,0**	**2.832.907,29**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

04A05319

DECRETO 19 maggio 2004.

Abrogazione di precedenti disposizioni in contrasto con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, concernente le attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione ed in particolare il considerando n. 5 con cui si specifica che la presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale; che tali insiemi possono andare da un insieme semplice, quale una pentola a pressione, fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000 di recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE;

Ritenuto che non possa essere disatteso l'avviso espresso dalla Commissione CE con nota n. 000231 del 13 gennaio 2004 in merito alle circolari ISPESL n. 40 del 1° aprile 2002 e n. 30 del 26 maggio 2003;

Ravvisata la necessità di ricondurre tutte le attrezzature a pressione rientranti nella direttiva comunitaria 97/23/CE alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale possono essere messe in esercizio senza l'effettuazione della verifica di primo impianto.

2. Ogni altra disposizione in contrasto alle disposizioni di cui al primo comma si intende abrogata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

Il direttore generale: GOTI

04A05418

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 aprile 2004.

Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con legge 17 aprile 2003, n. 82, a norma del quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi all'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico dello spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2002 sullo schema di decreto ministeriale recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 2003 recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Decreta:

Art. 1.

Validità

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività di prosa.

Art. 2.

Proroga

1. È confermato per l'anno 2004 il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 febbraio 2003 recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Al decreto ministeriale di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, la parola «triennalmente» è sostituita dalla seguente: «annualmente»;

b) all'art. 9, comma 2:

1) le parole «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni anno»;

2) dopo le parole «della Commissione» aggiungere le seguenti: «e sentita la Conferenza Stato-Regioni;

c) all'art. 11, comma 1:

1) alla lettera *f)*:

dopo le parole «ridotte a» aggiungere le seguenti: «quattromila giornate lavorative e»;

dopo la parola «cento» aggiungere le seguenti: «giornate recitative»;

2) alla lettera *g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i teatri stabili di minoranza linguistica o di confine tali limiti di giornate recitative si applicano nella misura del 50%»;

d) all'art. 19, comma 1, dopo le parole «contributo statale» aggiungere le seguenti: non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. In considerazione dell'emanazione del presente decreto ad attività già iniziata, per il solo anno 2004 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo è autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno 2003, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo nei termini previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 febbraio 2003 e che abbiano regolarmente documentato l'attività dell'ultimo triennio. Con successivo provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo potranno essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente articolo.

2. Resta fermo il termine di presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 febbraio 2003.

Roma, 21 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e ai beni culturali, registro n. 2, foglio n. 161

04A05318

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 maggio 2004, n. **14.**

Sementi certificate - Campagna di commercializzazione 2003/2004 - Ulteriori disposizioni applicative.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo Pagatore Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali agricole: Col diretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

A tutti i produttori non aderenti alle organizzazioni professionali ed ai CAA

Alle imprese sementiere

All'Ente nazionale sementi elette

Fermo restando le disposizioni impartite dalla circolare Mipaf n. 2 prot. q/1088 del 29 maggio 2003, si comunica che in relazione alla compilazione e alla presentazione della domanda di liquidazione sementi certificate per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il moltiplicatore ha la facoltà di avvalersi, previo conferimento di un mandato di rappresentanza, di un Centro di assistenza agricola (CAA).

Tali centri di assistenza provvederanno:

ad assistere il moltiplicatore nella compilazione della domanda;

ad archiviare e conservare la domanda di liquidazione unitamente agli allegati;

ad utilizzare la banca dati SIAN, ai fini della compilazione e della successiva verifica dello stato di ciascuna domanda.

Si precisa che il termine di presentazione della domanda sementi elette, sia per i moltiplicatori in proprio, sia per chi deciderà di avvalersi dei Centri di assistenza agricola resta fissato al 31 maggio 2004.

Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 18 maggio 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico
GULINELLI

04A05417

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società «Marine Consultant and Services S.r.l.» ad istituire un deposito per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Livorno.

Con decreto direttoriale n. 2004/8606 COA/CDF del 13 febbraio 2004 la società «Marine Consultant and Services S.r.l.» è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Livorno - via San Carlo, 10 - Cod. Accisa LIT00015R, con affidamento della gestione al sig. Parmigiani Francesco, nato a Lerici il 10 gennaio 1962.

04A05424

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assoggettamento della «Financial Consultants and Brokers - Società di intermediazione mobiliare per azioni», in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale n. 34206 del 7 aprile 2004 la «Financial Consultants and Brokers - Società di intermediazione mobiliare», con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

04A05370

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 maggio 2004

Dollaro USA	1,1989
Yen giapponese	135,29
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,67320
Corona svedese	9,1243
Franco svizzero	1,5382
Corona islandese	88,04
Corona norvegese	8,3010
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58600
Corona ceca	31,896
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,75
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6564
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,7081
Leu romeno	40633
Tallero sloveno	238,7800
Corona slovacca	40,135
Lira turca	1858818
Dollaro australiano	1,7217
Dollaro canadese	1,6580
Dollaro di Hong Kong	9,3285
Dollaro neozelandese	1,9747
Dollaro di Singapore	2,0558
Won sudcoreano	1405,91
Rand sudafricano	8,0774

Cambi del giorno 20 maggio 2004

Dollaro USA	1,1922
Yen giapponese	134,87
Corona danese	7,4400
Lira Sterlina	0,67330
Corona svedese	9,0735
Franco svizzero	1,5365
Corona islandese	87,87
Corona norvegese	8,2685
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58570
Corona ceca	31,901
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,65
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6546
Lira maltese	0,4259
Zloty polacco	4,6887
Leu romeno	40620
Tallero sloveno	238,7500
Corona slovacca	40,135
Lira turca	1853677
Dollaro australiano	1,7179
Dollaro canadese	1,6431
Dollaro di Hong Kong	9,2950
Dollaro neozelandese	1,9667
Dollaro di Singapore	2,0480
Won sudcoreano	1405,01
Rand sudafricano	8,1041

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05472-04A05473

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemlipid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 536 del 3 maggio 2004

Medicinale: GEMLIPID.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37 - c.a.p. 50153 (Italia), codice fiscale 00394440481.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

30 compresse 600 mg, varia a: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 026334019;

«TC» 10 bustine granulato 900 mg, varia a: «900 mg granulato» 10 bustine - A.I.C. 026334021;

«TC» 20 compresse 900 mg, varia a: «900 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 026334033;

7 bustine granulato 1200 mg, varia a: «1200 mg granulato» 7 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 026334045.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «7 bustine granulato 1200 mg» - A.I.C. n. 026334045, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A05267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lodine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 537 del 3 maggio 2004

Medicinale: LODINE.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - c.a.p. 04011 (Italia), codice fiscale n. 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

14 confetti 300 mg, varia a: «300 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 025656048.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 538 del 3 maggio 2004

Medicinale: FLUOXETINA.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso n. 16 - c.a.p. 20041 (Italia), codice fiscale n. 01312320680.

Variazione A.I.C.: 3. Cambiamento di nome o di ragione sociale o denominazione sociale o indirizzo del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica della ragione sociale:

da: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in 00181 Roma, viale Amelia n. 70;

a: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in 20041 Agrate Brianza (Milano) centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso n. 16, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«20 mg capsule rigide» 28 capsule rigide - A.I.C. n. 033569056\G;

«20 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 033569068\G.

Modifica dell'indirizzo dell'officina di produzione:

da: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in 39179 Barleren (Germania), Otto-Vonguericke-Allee;

a: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in 39179 Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1, relativamente alla confezione sottoindicata:

«20 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 033569056\G.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontogest»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 540 del 3 maggio 2004

Medicinale: PRONTOGEST.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, passeggiata di Ripetta n. 22 - c.a.p. 00186 (Italia), codice fiscale n. 00539640482.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione del medicinale: «Prontogest» è modificata come di seguito indicata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

nella preparazione ad interventi chirurgici ginecologici ed extraginecologici da eseguirsi in gravidanza; minaccia d'aborto; aborto abituale; minaccia di parto prematuro; ipermenorrea, polimenorrea, metrorragia, amenorrea, ipomenorrea, oligomenorrea, sindrome premestruale; profilassi della depressione post-parto. Supplemento progestinico nella fase luteinica durante i cicli spontanei o indotti, in caso di ipofertilità o insufficienza ovarica primitiva o secondaria.

È altresì autorizzata la modifica dello schema posologico. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

«50 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml (sospesa) - A.I.C. n. 005239049;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 005239052.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «50 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml (A.I.C. n. 005239049), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A05270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Platinex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 541 del 3 maggio 2004

Medicinale: PLATINEX.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via Del Murillo, km 2,800 - c.a.p. 04010 (Italia), codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«10 mg/20 ml soluzione per infusione» 1 flacone 20 ml - A.I.C. n. 024254017;

«25 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 024254029;

«50 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 024254031;

«10 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone - A.I.C. n. 024254043;

«50 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone - A.I.C. n. 024254056.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 542 del 3 maggio 2004

Medicinale: NEUROL.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede - Pavia, via Cavour, 70, c.a.p. 27035, codice fiscale n. 01108720598.

Variazione A.I.C.: Modifica principio attivo.

11. Cambiamento del produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la sostituzione del principio attivo: Isovalerianato di sodio con il principio attivo: acido isovalerianico.

È autorizzato di conseguenza il nuovo produttore di principio attivo (acido isovalerianico) in sostituzione del precedente: Paul Lohmann GmbH KG - Hauptstr. 2 D - 31860 Emmanthal, Germania viene autorizzato Celanese Chemicals Europe GmbH Lurgiallee, 14 D - 60439 Frankfurt Am Main.

Pertanto, la composizione del prodotto si modifica come segue:

da:

principi attivi: sodio isovalerianato 0,05 g - sodio glicerofosfato 0,184 g;

eccipienti: lidocaina HCI 0,01 g - Metile p-idrossibenzoato 0,002 g - Acqua p.p.i. q.b. a2 ml,

a:

principi attivi: acido isovalerianico 0,041 g - sodio glicerofosfato 0,184 g;

eccipienti: lidocaina HCI 0,01 g - Metile p-idrossibenzoato 0,002 g - Acqua p.p.i. q.b. a2 ml;

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 004533030 - IM 10 fiale 2 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: «41 mg/2 ml + 184 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebion»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 546 del 5 maggio 2004

Medicinale: CEBION.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, c.a.p. 20134, Italia, codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità. Cambiamento del produttore del principio attivo.

L'autorizzazione, all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sì autorizza la modifica di eccipienti;

da: 1 compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico ricoperto con alcool stearilico al 3 %: 515 mg (pari ad acido ascorbico 500 mg);

eccipienti: saccarosio CD: 1190 mg, talco: 65 mg, palpitato stearato di glicerolo: 15 mg; magnesio stearato: 10 mg, aroma tutti frutti: 4 mg, saccarina: 1 mg;

a: 1 compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico ricoperto con etilcellulosa al 2,5%: 513 mg (pari ad acido ascorbico 500 mg);

eccipienti: saccarosio CD: 1192 mg. talco: 65 mg, palpitato stearato di glicerolo: 15 mg: magnesio stearato: 10 mg, aroma tutti frutti: 4 mg, saccarina: 1 mg.

Si autorizza inoltre la rinuncia al produttore del principio attivo Merck KgaA, stabilimento sito in Germania, Frankfurter Strass, 250 - D - 64293 Darmstadt.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 003306022 - 500 mg compresse masticabili» 20 compresse masticabili.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodie»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 550 del 5 maggio 2004

Medicinale: CEFODIE.

Titolare A.I.C.: Sintofarm Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Guastalla - Reggio Emilia, via Togliatti, 5, c.a.p. 42016, Italia, codice fiscale n. 01741570350.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025418070 - 0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2 ml varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418082 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2,5 ml varia a: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente 2,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418094 - «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2 ml varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418106 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2,5 ml varia a: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente 2,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418118 - «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418120 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml varia a: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418132 - «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 025418144 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml varia a: «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente 2,5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni:

A.I.C. n. 025418070 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418082 - «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente 2,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418094 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente 2 ml (sospesa).

A.I.C. n. 025418106 - «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente 2,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418118 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025418120 - «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml (sospesa).

Sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A05274

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cycloviran»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 558 del 5 maggio 2004

Medicinale: CYCLOVIRAN.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.:

Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità.

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

8. Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si approva la modifica di eccipienti, come di seguito indicato:

da: «Polossamero 407: 1 g; alcool cetostearilico: 6,75 g; sodio laurilsolfato: 0,75 g; vaselina bianca: 12,50 g; paraffina liquida: 5 g; glicolpropilenico: 40 g; acqua depurata q.b.a.: 100 g»;

a: «polossamero 407: 1 g; alcool cetostearilico: 6,75 g: sodio laurilsolfato: 0,75 g: vaselina bianca: 11,50 g; paraffina liquida: 5 g; glicolpropilenico: 40 g; acqua depurata q.b.a.: 100 g, dimeticone: 1 g».

Si autorizza, in sostituzione dell'officina di produzione Segix Italia S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36 - il nuovo sito produttivo Glaxo Operation UK LTD. stabilimento sito in UK, Harmire road - Barnard castle - County Durham, per tutte le fasi di produzione e la conseguente modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito da: 400 kg a: range 400-600 Kg.

Si approvano inoltre le seguenti variazioni: modifica del processo produttivo: modifica del tappo da polipropilene a polietilene; modifica delle specifiche (aggiunta del test microbiologico): aggiornamento delle metodiche di identificazione del principio attivo: aggiunta di un metodo HPLC e modifica dell'attuale metodo UV.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025299025 - crema 5% g 3;

A.I.C. n. 025299064 - crema 10 g 5 %.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025299025 - crema 5 % g 3 varia a: «5 % crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 025299064 - crema 10 g 5 % varia a: «5 % crema» tubo da 10 g.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05275

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Unasyn»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 559 del 5 maggio 2004

Medicinale: UNASYN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), s.s. 156, km 50 - c.a.p. 04010 (Italia), codice fiscale n. 06954380157.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si autorizza l'eliminazione dalla sezione «Dose, modo e tempo di somministrazione» del foglio illustrativo di quanto di seguito indicato: «Per la profilassi perioperatoria, 1,5-3 grammi di sulbactam-ampicillina devono essere somministrati all'induzione dell'anestesia, in modo da poter raggiungere concentrazioni sieriche e tissutali efficaci durante l'intervento operatorio. La stessa dose deve essere ripetuta ogni 6-8 ore e la somministrazione è di solito interrotta 24 ore dopo la maggior parte degli interventi chirurgici, a meno che non si renda necessario un trattamento con sulbactam-ampicillina.».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026360014 - «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360026 - «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360038 - «250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6;

A.I.C. n. 026360089 - «1 g + 2 g polvere per soluzione per uso endovenoso» 1 flacone da 3 g.

La ditta titolare dell'A.I.C. è tenuta ad applicare le presenti disposizioni dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

È autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo o quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Loricin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 560 del 5 maggio 2004

Medicinale: LORICIN.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - c.a.p. 00144 (Italia), codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si autorizza l'eliminazione dalla sezione «Dose, modo e tempo di somministrazione» del foglio illustrativo di quanto di seguito indicato:

«Per la profilassi perioperatoria, 1,5-3 grammi di sulbactam-ampicillina devono essere somministrati all'induzione dell'anestesia, in modo da poter raggiungere concentrazioni sieriche e tissutali efficaci durante l'intervento operatorio. La stessa dose deve essere ripetuta ogni 6-8 ore e la somministrazione è di solito interrotta 24 ore dopo la maggior parte degli interventi chirurgici, a meno che non si renda necessario un trattamento con sulbactam-ampicillina.».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026756039 - «1 g + 500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026756041 - «1 g + 500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026756054 - «500 mg + 250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6 ml;

A.I.C. n. 026756116 - «3 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino (sospesa).

La ditta titolare dell'A.I.C. è tenuta ad applicare le presenti disposizioni dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

È autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo o quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «3 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino (A.I.C. n. 026756116), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A05277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Bethacil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 561 del 5 maggio 2004

Medicinale: BETHACIL.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), strada statale 156, km 50, c.a.p. 04010 (Italia), codice fiscale n. 00885470062.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'eliminazione dalla sezione «dose, modo e tempo di somministrazione» del foglio illustrativo di quanto di seguito indicato: «Per la profilassi perioperatoria, 1,5-3 g di sulbactam-ampicillina devono essere somministrati all'induzione dell'anestesia, in modo da poter raggiungere concentrazioni sieriche e tissutali efficaci durante l'intervento operatorio. La stessa dose deve essere ripetuta ogni 6-8 ore e la somministrazione è di solito interrotta 24 ore dopo la maggior parte degli interventi chirurgici, a meno che non si renda necessario un trattamento con sulbactam-ampicillina».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C n. 026742015 - «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026742027 - «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026742039 - «250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso» 1 flaconcino povere + 1 fiala solvente 1,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026742092 - «1 g + 2 g polvere per soluzione per uso endovenoso» 1 flacone da 3 g (sospesa).

La ditta titolare dell'A.I.C. è tenuta ad applicare le presenti disposizioni dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

È autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del la Repubblica italiana.

Per le confezioni «1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml» (A.I.C. n. 026742027), «250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso» 1 flaconcino povere + 1 fiala solvente 1,6 ml» (A.I.C. n. 026742039), «1 g + 2 g polvere per soluzione per uso endovenoso» 1 flacone da 3 g (A.I.C. n. 026742092), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A05278

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Equimel»

Estratto decreto n. 49 del 6 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMEL pasta per uso orale per cavalli.

Titolare A.I.C.: Virbac de Portugal Laboratorios LDA, sita in Rua Duonisio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Porta 2 - 2080 Almeirim (Portogallo).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/V/0105/01

Rappresentante per la vendita in Italia: Virbac S.r.l. sita in Milano, via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale 06802290152.

Produttore: Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica Ltd - Avenida das Industrias Alto de Lolaride - Agualva - Cacém (Portogallo);

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103646028;

scatola da 12 siringhe da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103646030;

scatola da 48 siringhe da 6,42 g cad. - A.I.C. n. 103646016.

Composizione: 1 grammo contiene:

principio attivo: ivermectina 0,0187 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo.

Indicazioni terapeutiche:

nematodi gastrointestinali:

grossi strongili: Strongylus vulgaris (adulti e L4 a localizzazione endoarteriosa), Strongylus edentatus (adulti e L4 a localizzazione tessutale), Strongylus equinus (adulti);

piccoli strongili : (adulti); Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicodontaphorus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.

tricostrongili: trichostrongylus axei (adulti);

ossiuri: oxyurios equi (adulti e larve);

ascaridi: parascaris equorum (adulti);

strongiloidi: strongyloides westeri (adulti);

habronema: habronema muscae spp. (adulti);

onchocerca: onchocerca spp. (microfilarie);

nematodi polmonari: dictyocaulus arnfieldi (adulti e larve);

ditteri: gasterophilus spp. (larve a localizzazione orale e gastrica).

Tempi di sospensione: carni e frattaglie: 30 giorni.

Non utilizzare in cavalle il cui latte è destinato al consumo umano.

Validita: 24 mesi.

Dopo la prima apertura: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kefvet»

Estratto decreto n. 51 del 6 maggio 2004

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KEFVET sospensione granulare orale e compresse, fino ad ora registrata a nome dalla società Eli Lilly Italia S.p.a., è ora trasferita alla società I.C.F. S.r.l. Industria Chimica Fine con sede in Palazzo Pignano (Cremona), via G.B. Benzoni s.n.c. - codice fiscale n. 00853100196, ed il medicinale è posto in commercio alle condizioni di seguito specificate.

Denominazione: il prodotto in questione è ora denominato ICF-VET.

Produttore: officina Eli Lilly Italia S.p.a. sita in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 733.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sospensione granulare orale - bottiglia da 100 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 103501019;

scatola da 12 compresse da 500 mg per cani - A.I.C. n. 103501021;

scatola da 8 compresse da 1000 mg per cani - A.I.C. n. 103501033;

Composizione:

soluzione granulare orale - 5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: cefalexina 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

compresse:

compressa da 500 mg:

principio attivo: cefalexina 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

compressa da 1000 mg:

principio attivo: cefalexina 1000 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

cani: per il trattamento delle infezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato uro-genitale, della cute, delle infezioni localizzate nei tessuti molli, per il trattamento e controllo delle osteomieliti e per il trattamento delle infezioni dell'apparato gastrointestinale;

gatti: per il trattamento delle infezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato uro-genitale, della cute, delle infezioni localizzate nei tessuti molli e per il trattamento e controllo delle osteomieliti.

Specie di destinazione:

cani e gatti: sospensione granulare orale - A.I.C. n. 103501019;

cani: compresse da 500 mg e da 1000 mg - A.I.C. n. 103501021 e n. 103501033.

Validità:

sospensione granulare orale: 24 mesi;

dopo la ricostituzione con acqua la sospensione orale deve essere utilizzata entro 14 giorni;

compresse da 500 mg e 1000 mg: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05285

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Erysipelas»

Estratto decreto n. 52 del 6 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS ERYSIPELAS vaccino inattivato contro il mal rossino dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 102494010;

flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 102494022;

Composizione: una dose (0,5 ml) di vaccino contiene:

principi attivi: antigene Erysipelotrhix rhusiopathiae, ceppo M2 (sierotipo 2) $\geq$ 12,5 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: tacchini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei tacchini contro il mal rossino.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05282

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solvente Standard»

Estratto decreto n. 53 dell'11 maggio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato SOLVENTE STANDARD soluzione acquosa tamponata.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Mialno) - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Intervet lnternational B.V. - Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 102345016;

flacone da 20 ml in vetro - A.I.C. n. 102345028;

flacone da 200 ml in vetro - A.I.C. n. 102345030;

flacone da 50 ml in vetro - A.I.C. n. 102345042;

scatola 10 flaconi da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 102345055;

scatola 10 flaconi da 200 ml in vetro - A.I.C. n. 102345067;

flacone da 50 ml in PET - A.I.C. n. 102345079;

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 102345081;

flacone da 200 ml in PET - A.I.C. n. 102345093;

scatola 10 flaconi da 100 ml in PET - A.I.C. n. 102345105;

scatola 10 flaconi da 200 ml in PET - A.I.C. n. 102345117.

Composizione: ogni ml contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suina e ovina.

Indicazioni terapeutiche: ricostituzione dei vaccini vivi liofilizzati Intervet per suini e ovini.

Tempi di sospensione: il tempo di sospensione è quello previsto per il vaccino che viene diluito con tale solvente.

Validità:

flaconi in vetro: 60 mesi;

flaconi in PET: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05284

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor 5 e 20»

Estratto decreto n. 54 dell'11 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica FORTEKOR 5 e 20 compresse per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede in Origgio (Varese), Largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Nuova concentrazione: Fortekor 2,5.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

14 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 101962064;

28 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 101962076;

84 compresse da 2.5 mg - A.I.C. n. 101962088.

Composizione: 1 compressa da 2,5 mg contiene:

principio attivo: pellets di benazepril al 5% 50,0 mg;

eccipienti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità: 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05283

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Dalmarelin»

Estratto decreto n. 50 del 6 maggio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DALMARELIN (lecirelina acetato) soluzione iniettabile per bovine, cavalle e coniglie nelle confezioni: flacone da 10 ml - 5 flacone da 10 ml - flacone da 4 ml - flacone da 20 ml - 10 flaconi da 4 ml - A.I.C. numeri 100049016/028/030/042/055.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale n. 01125080372.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0112/001.

Modifiche apportate: specie di destinazione: il medicinale per uso veterinario è ora destinato alla specie bovine e coniglie con i tempi di attesa sottoindicati:

carni e viscere: zero giorni;

latte: zero giorni.

Indicazioni terapeutiche:

bovine: trattamento delle cisti ovariche follicolari. Induzione dell'ovulazione al momento della inseminazione in caso di calori brevi, silenti o prolungati;

coniglie: induzione all'ovulazione. Miglioramento della quota di concepimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 15 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05279

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Ery»

Estratto decreto n. 55 dell'11 maggio 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN ERY vaccino contro le infezioni da erysipelothrix rhusiopathiae dei suini.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490

Produttore: officina Fort Dodge Veterinaria, S.A. sita in Ctra.-Camprodon, s/n - Vall de Bianya (Girona) Spagna.

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0104/001/000.

Confezioni e numeri di A.I.C.: 2 flaconi da 50 ml (25 dosi ciascuna), A.I.C. n. 103675017.

Composizione: per 2 ml-dose:

principio attivo: erysipelothrix rhusiopathiae inattivato ceppo B-7 (sierotipo 2): potenza come da monografia di Farmacopea europea (non meno del risultato del vaccino di riferimento ($\geq$ 60% di protezione nei topi);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suino (scrofe e scrofette).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva i suini (scrofe e scrofette) allo scopo di ridurre i segni clinici causati dalle infezioni da erysipelothrix rhusiopathie, sierotipo 2 e sierotipo 1.

Tempi di sospensione: zero giorni;

Validità: 12 mesi, una volta aperto il vaccino deve essere usato entro 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A05280

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rinnovo dell'abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 maggio 2004 all'organismo Certiquality - Istituto di certificazione della qualità, con sede in Milano è stata rinnovata l'abilitazione ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza per la famiglia di prodotti «additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Il rinnovo dell'abilitazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha durata di centoventi giorni.

04A05419

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di alcuni organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 19 maggio 2004 i seguenti organismi:

1) Tecnomisure S.r.l - via A. Cantore n. 16 - San Giovanni Lupatoto (Verona), è abilitata per gli impianti:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) S.T.I. - Sviluppo tecnologie industriali S.r.l. - via Tofaro n. 42/b - Sora (Frosinone), è abilitata per gli impianti:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A05420

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE di alcuni organismi

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 maggio 2004 l'organismo Bureau Veritas Italia S.r.l., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità con connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente da parte di un organismo per aggregati sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 maggio 2004 l'organismo Istedil - Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., con sede in Guidonia Montecelio (Roma), è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità con connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente da parte di un organismo per aggregati sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 maggio 2004 l'organismo AECC - Agenzia europea certificazione costruzioni, con sede in Sassuolo (Modena), è stato abilitato quale laboratorio di prova per piastrelle di ceramica e relativi adesivi di posa per impiego in pavimentazioni interne ed esterne e rivestimenti interni ed esterni di pareti e soffitti sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A05421

Autorizzazione all'organismo «ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l.», in Anzola Emilia, ad emettere certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese, nella direttiva 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 19 maggio 2004, l'organismo ICE - Istituto di certificazione europea S.r.l., via Garibaldi n. 20 - Anzola Emilia (Bologna), è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05422

Autorizzazione all'«ISI - Ispettorato Solvay Italia», in Rosignano Marittimo, ad operare in qualità di ispettorato degli utilizzatori.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 19 maggio 2004, l'ISI - Ispettorato Solvay Italia, Rosignano Marittimo (Livorno) con sede in via Piave n. 6 è autorizzato in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad operare quale ispettorato degli utilizzatori esclusivamente per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione o insiemi relativamente agli impianti gestiti, nel territorio italiano, da gruppo industriale «Solvay chimica Italia S.p.a.».

L'ISI - Ispettorato degli utilizzatori, applicherà le procedure di valutazione della conformità con i moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A05423

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa a ottenere la registrazione dell'attestazione di specificità del prodotto «Pizza Napoletana» presentata ai sensi del comma 1, art. 13 del regolamento (CEE) n. 2082/92, dall'Associazione Verace Pizza Napoletana e dall'Associazione Pizzaioli Napoletani entrambe con sede in Napoli, al fine di valorizzare la specificità di tale prodotto alimentare, che si distingue nettamente da altri prodotti simili per le sue caratteristiche peculiari e di tutelare il consumatore, verificato che l'istanza di produzione è stata richiesta nella sola lingua italiana in quanto trattasi di prodotto ottenuto «secondo la tradizione italiana», ritiene opportuno procedere alla pubblicazione del testo del disciplinare di produzione di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA «PIZZA NAPOLETANA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'attestazione di specificità «Pizza Napoletana STG», secondo la tradizione italiana e con la dicitura esclusivamente in lingua italiana, è riservata al prodotto da forno proveniente da aziende dedicate alla produzione, definite Pizzerie, e destinato al consumatore finale, con le caratteristiche individuate nel presente disciplinare.

La «Pizza Napoletana» è una preparazione alimentare costituita da un supporto di pasta lievitata, condita e cotta in forno a legna.

Il prodotto si caratterizza per l'impiego di materie prime selezionate direttamente dal produttore e per le tecniche di lavorazione.

Nella designazione «Pizza Napoletana» rientrano a seconda delle differenti farciture le seguenti denominazioni: «Pizza Napoletana Marinara», «Pizza Napoletana Margherita Extra» e «Pizza Napoletana Margherita».

Art. 2.

Ingredienti

Le materie prime di base caratterizzanti la «Pizza Napoletana» sono farina di grano tenero tipo «00» con l'eventuale aggiunta di farina tipo «0», lievito di birra, acqua naturale potabile, pomodori pelati e/o pomodorini freschi, sale marino o sale da cucina, olio d'oliva extravergine.

Agli ingredienti base devono essere aggiunti, per la «Pizza Napoletana Marinara», l'aglio e l'origano; per la «Pizza Napoletana Margherita Extra», mozzarella di bufala campana DOP, basilico fresco e pomodoro fresco; per la «Pizza Napoletana Margherita», la mozzarella STG o fior di latte Appennino meridionale e basilico fresco.

Art. 3.

Metodo specifico di produzione e di lavorazione

La preparazione della «Pizza Napoletana» comprende esclusivamente le seguenti fasi da realizzarsi con le materie prime elencate nell'art. 2 in ciclo continuo nello stesso esercizio.

1) Preparazione dell'impasto:

si mescolano farina, acqua, sale e lievito. Si versa un litro di acqua nell'impastatrice, si scioglie una quantità di sale marino compresa tra i 50 e i 55 g, si aggiunge il 10% della farina rispetto alla quantità complessiva prevista, successivamente si stemperano 3 g di lievito di birra, si avvia l'impastatrice e si aggiungono gradualmente 1800 g di farina W 220-380 fino al raggiungimento della consistenza desiderata, definita punto di pasta. Tale operazione deve durare 10 minuti.

L'impasto deve essere lavorato nell'impastatrice preferibilmente a forcella per 20 minuti a bassa velocità fino a che non si ottiene un'unica massa compatta. Per ottenere un'ottimale consistenza dell'impasto, è molto importante la quantità d'acqua che una farina è in grado di assorbire. L'impasto deve presentarsi al tatto non appiccicoso, morbido ed elastico.

Le caratteristiche merceologiche della farina utilizzata per la «Pizza Napoletana» permettono alla stessa di assorbire dal 50 al 55% del suo peso in acqua e di raggiungere un ottimo «punto di pasta», che viene individuato grazie all'abilità del pizzaiolo. Nella vasca dell'impastatrice l'operazione di lavorazione degli ingredienti deve avvenire senza surriscaldamento.

2) Lievitazione:

prima fase: l'impasto, una volta estratto dall'impastatrice, viene posto su un tavolo da lavoro della pizzeria dove si lascia riposare per 2 ore, coperto da un panno umido, in modo che la superficie non possa indurirsi, formando una sorta di crosta causata dall'evaporazione dell'umidità rilasciata dall'impasto stesso. Trascorse le 2 ore di lievitazione si passa alla formatura del panetto, che deve essere eseguita dal pizzaiolo esclusivamente a mano. Con l'ausilio di una spatola si taglia dall'impasto deposto sul bancone una porzione di pasta lievitata e successivamente le si dà una forma di panetto. Per la «Pizza Napoletana», i panetti devono avere un peso compreso tra i 180 ed i 250 g;

seconda fase della lievitazione: una volta formati i panetti (staglio), avviene una seconda lievitazione in cassette per alimenti, della durata da 4 a 6 ore. Tale impasto, conservato a temperatura ambiente, è pronto per essere utilizzato entro le 6 ore successive.

3) Formatura della pizza:

passate le ore di lievitazione il panetto viene estratto con l'aiuto di una spatola dalla cassetta e posto sul bancone della pizzeria su un leggero strato di farina per evitare che la pagnotta aderisca al banco di lavoro. Con un movimento dal centro verso l'esterno e con la pressione delle dita di entrambe le mani sul panetto, che viene rivoltato varie volte, il pizzaiolo forma un disco di pasta in modo che al centro lo spessore sia non superiore a 0,3 cm e al bordo non superi 1-2 cm, formando così il «cornicione».

Per la preparazione della «Pizza Napoletana STG» non sono consentiti altri tipi di lavorazione, in particolar modo l'utilizzo di matterello e/o di macchina a disco tipo pressa meccanica.

Caratteristiche della farina:

W	220 - 380
P/L	0,50 - 0,70
G	22
Assorbimento	55 - 62
Stabilità	4 - 12
Caduta E_{10}	max 60
Falling number	300 - 400
Glutine secco	9,5 - 11 g%
Proteine	11 - 12,5 g%

Caratteristiche dell'impasto:

Temperatura di fermentazione	25 ºC
pH finale	5,87
Acidità totale titolabile	0,14
Densità	0,79 g/cc (+34%)

4) Farcitura:

la farcitura differisce a seconda del tipo di pizza.

Pizza napoletana marinara:

con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta g 80 di pomodori pelati frantumati;

con movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la superficie centrale;

con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla superficie del pomodoro;

allo stesso modo si sparge un pizzico di origano;

si taglia uno spicchio di aglio; precedentemente privato della pellicola esterna, a fettine e lo si depone sul pomodoro;

con una oliera a becco e con movimento spirale si distribuisce sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 grammi di olio extra vergine di oliva.

Pizza napoletana Margherita extra:

con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta g da 60 a 80 di pomodori pelati frantumati e/o pomodorini freschi tagliati;

con un movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la superficie centrale;

con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla superficie del pomodoro;

80-100 g di mozzarella di bufala campana DOP tagliata a listelli vengono appoggiati sulla superficie del pomodoro;

si depongono sulla pizza alcune foglie di basilico fresco;

con una oliera a becco e con un movimento spirale si distribuisce sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 grammi di olio extra vergine di oliva.

Pizza napoletana Margherita:

con un cucchiaio si depongono al centro del disco di pasta g da 60 a 80 di pomodori pelati frantumati;

con un movimento a spirale il pomodoro viene sparso su tutta la superficie centrale;

con un movimento a spirale si aggiunge del sale sulla superficie del pomodoro;

80-100 g di mozzarella STG o fior di latte Appennino meridionale tagliata a listelli vengono appoggiati sulla superficie del pomodoro;

si depongono sulla pizza alcune foglie di basilico fresco;

con un'oliera a becco e con movimento spirale si distribuisce sulla superficie, partendo dal centro, 4-5 grammi di olio extra vergine d'oliva.

5) Cottura:

il pizzaiolo trasferisce su una pala di legno (o di alluminio), aiutandosi con un poco di farina e con movimento rotatorio, la pizza farcita, che viene fatta scivolare sulla platea del forno con un movimento rapido del polso tale da impedire la fuoriuscita della farcitura. La cottura della «Pizza Napoletana STG» avviene esclusivamente in forni a legno, dove si raggiunge una temperatura di cottura di 485 ºC, essenziale per ottenere la pizza napoletana.

Il pizzaiolo deve controllare la cottura della pizza sollevandone un lembo, con l'aiuto di una pala metallica, e ruotando la pizza verso il fuoco, utilizzando sempre la stessa zona di platea iniziale per evitare che la pizza possa bruciarsi a causa di due differenti temperature.

È importante che la pizza venga cotta in maniera uniforme su tutta la sua circonferenza.

Sempre con la pala metallica, al termine della cottura, il pizzaiolo preleverà la pizza dal forno e la deporrà sul piatto da portata. I tempi di cottura non devono superare i 60-90 secondi.

Dopo la cottura la pizza si presenterà con le seguenti caratteristiche: il pomodoro, persa la sola acqua in eccesso, resterà denso e consistente; la mozzarella di bufala campana DOP o la mozzarella STG si presenterà fusa sulla superficie della pizza; il basilico così come l'aglio e l'origano svilupperanno un intenso aroma, apparendo alla vista non bruciati.

Temperatura di cottura platea: 485 ºC circa.

Temperatura della volta: 430 ºC circa.

Tempo di cottura: 60-90 secondi.

Temperatura raggiunta dalla pasta: 60-65 ºC.

Temperatura raggiunta dal pomodoro: 75-80 ºC.

Temperatura raggiunta dall'olio: 75-85 ºC.

Temperatura raggiunta dalla mozzarella: 65-70 ºC.

Art. 4.

Carattere tradizionale

La pizza, rappresentata dal disco di pasta sul quale può essere messo qualsiasi prodotto alimentare, per il quale svolgerà funzione di piatto, è probabilmente presente negli scavi di quasi tutte le più antiche civiltà conosciute, sotto le forme più varie. Il termine «pizza» comincia a circolare in Italia, per la prima volta nel 997 nel *Codex cajetanus* di Gaeta.

La vera «pizza napoletana», così come viene intesa a Napoli, è un disco di pasta su cui viene sparso il pomodoro e nasce dopo un determinato momento storico: la scoperta, nel 1492 dell'America da parte di Cristoforo Colombo. E fu proprio il navigatore genovese a portare in Europa la pianta del pomodoro, che solo nel 1596 verrà esportata a Napoli dalla Spagna, dove era utilizzata come pianta ornamentale La prima notizia storica è storicamente dimostrabile dall'uso in cucina del pomodoro e si ritrova nel «Cuoco galante» (Napoli - Ed. Raimondiane 1733) dell'Oritano Vincenzo Corrado, Cuoco generale del Principe Emanuele di Francavilla. E lo stesso Corrado, in un successivo trattato sui cibi più comunemente utilizzati a Napoli, dichiara che il pomodoro viene impiegato per condire la pizza e i maccheroni, accomunando due prodotti che hanno fatto nel tempo la fortuna di Napoli e la sua collocazione nella storia della cucina. Da ciò si riconduce la comparsa ufficiale della «pizza napoletana», un disco di pasta condito con il pomodoro.

Le prime pizzerie, senza dubbio, sono nate a Napoli e fino a metà del '900 il prodotto era un'esclusiva di Napoli e delle Pizzerie. Fin dal 1700 erano attive nella città diverse botteghe, denominate «pizzerie», la cui fama era arrivata sino al re di Napoli, Ferdinando di Borbone, che per provare questo piatto tipico della tradizione napole-

tana, violò l'etichetta di corte entrando in una tra le più rinomate pizzerie. Da quel momento la «pizzeria» si trasformò in un locale alla moda, luogo deputato alla esclusiva preparazione della «pizza». Le pizze più popolari e famose a Napoli erano la «marinara» nata nel 1734 e la «margherita» del 1796-1810, che venne offerta alla Regina d'Italia in visita a Napoli nel 1889 proprio per il colore dei suoi condimenti (pomodoro, mozzarella e basilico) che ricordano la bandiera dell'Italia.

Nel tempo le Pizzerie sono nate in tutte le città d'Italia e anche all'estero, ma ognuna di queste, se sorta in una città diversa da Napoli, ha sempre legato la sua stessa esistenza alla dizione «Pizzeria Napoletana» o, in alternativa, utilizzando un termine che potesse rievocare in qualche modo il suo legame con Napoli, dove da quasi 300 anni questo prodotto è rimasto pressoché inalterato.

Nel 1984 nel mese di maggio, quasi tutti i vecchi pizzaioli napoletani procedettero alla stesura di un breve disciplinare firmato da tutti e registrato con atto ufficiale per notar Antonio Carannante di Napoli.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto finale

a. Descrizione del prodotto:

La «Pizza Napoletana» STG si presenta come un prodotto da forno tondeggiante, con diametro variabile che non deve superare 35 cm, con il bordo rialzato (cornicione) e con la parte centrale coperta dalla farcitura. La parte centrale sarà spessa 0,3 cm, il cornicione 1-2 cm. La pizza nel suo insieme sarà morbida, elastica, facilmente piegabile a «libretto».

b. Aspetto:

La «Pizza Napoletana» STG è caratterizzata da un cornicione rialzato, di colore dorato, proprio dei prodotti da forno, morbida al tatto e alla degustazione, da un centro con la farcitura, dove spicca il rosso del pomodoro, cui si è perfettamente amalgamato l'olio e per la:

Pizza marinara, il verde dell'origano e il bianco dell'aglio;

Pizza Margherita, il bianco della mozzarella a chiazze più o meno ravvicinate, il verde del basilico in foglie, più o meno scuro per la cottura.

La consistenza deve essere morbida, elastica, facilmente piegabile, il prodotto si presenta morbido al taglio, dal sapore caratteristico, sapido, derivante dal cornicione, che presenta il tipico gusto del pane ben cresciuto e ben cotto, mescolato al sapore acidulo del pomodoro, all'aroma, rispettivamente, dell'origano, dell'aglio o del basilico, e al sapore della mozzarella cotta.

La pizza, alla fine del processo di cottura, emanerà un odore caratteristico, profumato, fragrante.

c. Caratteristiche chimiche:

Pizza napoletana STG tipo Marinara

ANALISI DI PRODOTTO
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

	g/100 g	Kcal/100 g	Kjoule/100 g
Carboidrati	25,48	102	432,4
Proteine	4,04	16,16	68,5
Lipidi	3,48	31,31	132,8
Valore energetico/100 g		149,47	633,79

Pizza napoletana STG tipo Margherita

ANALISI DI PRODOTTO
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

	g/100 g	Kcal/100 g	Kjoule/100 g
Carboidrati	19,31	77,26	327,58
Proteine	8,05	32,21	136,6
Lipidi	7,39	66,56	282,21
Valore energetico/100 g		176,03	746,39

Pizza napoletana STG tipo Margherita extra

ANALISI DI PRODOTTO
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

	g/100 g	Kcal/100 g	Kjoule/100 g
Carboidrati	19,31	77,24	327,5
Proteine	8,82	35,28	149,58
Lipidi	8,39	75,52	320,20
Valore energetico/100 g		188,04	797,28

Art. 6.

Conservazione

La pizza napoletana va consumata immediatamente, appena sfornata, negli stessi locali di produzione.

L'eventuale asporto del prodotto verso abitazioni o locali differenti dalla Pizzeria determina la perdita del marchio.

Art. 7.

Marchio

I locali nei quali viene prodotta la «Pizza Napoletana» STG appongono il marchio di seguito descritto.

Il profilo del golfo di Napoli con il Vesuvio di colore rosso, infine la Pizza composta dagli ingredienti. Il tutto è racchiuso in una circonferenza di colore verde.

Sotto il disegno, sopra descritto, compare la scritta Pizza (di colore verde) Napoletana (di colore rosso) e nella seconda stanghetta della lettera N, compare l'acronimo STG (colore bianco).

Art. 8.

Controlli

I controlli previsti per la STG «Pizza Napoletana» riguarderanno i seguenti aspetti:

presso le aziende, nella fase d'impasto, lievitazione e preparazione, seguendo il corretto svolgimento e la corretta successione delle fasi descritte; controllando attentamente i punti critici dell'azienda (HACCP); verificando la corrispondenza delle materie prime a quelle previste nel disciplinare di attuazione; verificando la perfetta conservazione e immagazzinamento delle materie prime da utilizzare (HACCP);

controlli eseguibili da strutture di controllo ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

04A05298

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, punto 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

Marchio	Ragione sociale	Sede
45/AP	Arte oro di Roberti Carlo	Porto S. Giorgio
121/AP	Laboratorio orafo Donzelli di Biancucci Massimo	Fermo
51/AP	Andrelli Alberto	Porto S. Giorgio

Ai sensi dello stesso art. 29, punto 7 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Laboratorio orafo di Iualè Clara assegnataria del marchio 62/AP ha smarrito un punzone.

04A05336

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401120/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 5 2 4 *

€ 0,77